



PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Novembre 2019

Lettera di prevenzione

SESTA Lettera

“Tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri”, ha scritto Gustav Mahler.

Nel suo piccolo, la Procura della Repubblica di Torino “coltiva”, per il sesto anno consecutivo, la redazione della “Lettera di prevenzione”, che vorrebbe essere prima di tutto uno strumento di informazione e formazione, ma non solo, per magistrati ed investigatori. Uno strumento destinato a tenere simbolicamente e concretamente viva l’attenzione per un settore che da molto tempo questo ufficio considera prioritario.

“Custodire il fuoco” in questo caso significa rielaborare e mettere a frutto un’esperienza pluriennale oggetto di riconoscimento da parte del CSM, definita “...particolarmente importante in quanto capace di favorire una condivisione dei dati, una compiuta conoscenza degli stessi -contenendo anche quelli relativi al Tribunale- e, al tempo stesso, fornire un valido e concreto strumento operativo in sede di elaborazione delle proposte. Si struttura, invero, in due diverse parti: la prima contenente dati sull’attività dell’Ufficio e del Tribunale, la seconda contenente la rassegna della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale ordinata sulle principali questioni interpretative del codice di prevenzione” (Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore delle misure di prevenzione antimafia e dell’aggressione ai patrimoni illeciti. Delibera del 13 settembre 2017). Anche grazie a questo sforzo, è stata possibile la creazione di un gruppo di magistrati e UPG che delle misure di prevenzione hanno fatto terreno di elezione per il loro impegno professionale.

Sono ancora recenti le polemiche e le “spinte” interpretative che hanno segnato questi ultimi anni aventi a oggetto natura e ruolo della misure di prevenzione; indubbiamente gli interventi della Corte Costituzionale e della S.C. hanno ridelineato e parametrato in termini certamente differenti l’ambito di operatività della disciplina di cui al d.lgs. 159/2011.

Si può, tuttavia, ragionevolmente ritenere che l’annunciato ridimensionamento del settore -pure auspicato da molti autori- non vi sia stato. Gli interventi menzionati hanno di fatto escluso l’operatività dell’ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 1 d.lgs. 159/2011, ma verificando la ricaduta concreta sulle proposte presentate e in larghissima misura accolte, ci accorgiamo che l’elisione della lettera b) ha portato a concentrare l’attenzione sulla lettera a) del medesimo articolo, considerando che chi doveva ritenersi “abituamente dedito a traffici delittuosi” in linea di massima traeva spunto e stimolo per tale dedizione dalla volontà di “vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”. La “dedizione” disinteressata o esclusivamente ideologica è figura sostanzialmente sconosciuta alla realtà giudiziaria.

Emblematiche sul punto le indicazioni della S.C., laddove afferma che è oggi possibile “assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie... confluita nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b), sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali “casi” -oltre che in quali “modi”- essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca.

La locuzione "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato.

Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito -da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13 Cost., comma 2)- per cui per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito." (Cass., Sez. V, 38737/2019).

Il quadro di sostanziale solidità a disposizione degli interpreti in tema di misura di prevenzione si "regge" inoltre -con riguardo alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca- sulla rigorosa previsione di un accertamento in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare: la necessità della correlazione temporale in parola "discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita" così che l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui

origine lecita egli non sia in grado di giustificare." (Cass., S.U. 4880/2014)

Considerati i due "punti fermi" sopra richiamati, si può ritenere che, anche tenendo conto dell'intervento normativo costituito dalla l.n. 161/2017, le misure di prevenzione continuano a essere evocate come uno degli strumenti di maggior efficacia nel contrasto a varie forme di criminalità: un contrasto indubbiamente e ontologicamente indiretto e preventivo, ma non per questo meno efficace, in particolare in relazione alle misure patrimoniali.

Anche quest'anno abbiamo deciso di dare conto delle decisioni della Suprema Corte che traggono spunto da vicende nel nostro distretto, non con semplici massime, ma riportando stralci di sentenza per "calare" i principi nel contesto di concreta applicazione e consentire, in questo modo, un immediato confronto con la realtà e una più efficace possibilità di applicazione.

Certamente sono ben accettati e anzi molto graditi i suggerimenti e osservazioni che chi legge vorrà avanzare, anche per ovviare a sempre possibili imprecisioni ed omissioni. Suggerimenti e osservazioni che potranno essere inviati al Procuratore aggiunto Cesare Parodi (cesare.parodi@giustizia.it), al M.llo. CC Luca Fasano (luca.fasano@giustizia.it), e alla dr.ssa Maria Carmela Apruzzi, responsabile registro misure di prevenzione (mariacarmela.apruzzi@giustizia.it), che hanno curato la redazione di questa *Lettera*.

Non può mancare un ringraziamento particolare a tutti coloro -magistrati ed appartenenti alle forze dell'ordine- che con il loro impegno hanno consentito di raggiungere nel 2019 i risultati documentati in questa *Lettera*.

Paolo Borgna
Procuratore della Repubblica f.f.

Cesare Parodi
Procuratore della Repubblica Aggiunto
coordinatore Gruppo "Misure di prevenzione, riciclaggio e usura"

INDICE

CAPITOLO PRIMO

La prevenzione in cifre a Torino

1.1. La prevenzione in cifre a Torino (1 gennaio – 20 novembre 2019)	4
---	----------

CAPITOLO SECONDO

Le decisioni della S.C. su procedimenti del distretto del Piemonte – Valle d'Aosta

1. Principi generali e problemi di costituzionalità	
1.1. Gli aspetti fondamentali delle misure di prevenzione; presupposti della loro applicazione	7
1.2. Questioni di legittimità costituzionale	7
1.3. Rapporti tra proc.to di prevenzione e questione di legittimità costituzionale	9
2. La valutazione sulla pericolosità	
2.1 Procedimento di prevenzione e elementi valutativi nel giudizio di prevenzione	12
2.2 I “fatti” idonei alla dimostrazione di pericolosità	13
2.3 Il giudizio di pericolosità: casistica	14
3. La pericolosità qualificata	
3.1 Rapporti tra proc.to penale e di prevenzione in tema di pericolosità qualificata	16
3.2 In particolare: partecipazione e appartenenza	17
3.3 Pericolosità sociale generica	18
3.4 La prova della pericolosità qualificata mafiosa e attualità della pericolosità	19
4. Confisca	
4.1 La natura giuridica della confisca di prevenzione	20
4.2 Terzo intestatario di beni e onere della prova	22
4.3 Revoca del provvedimento di confisca	24
4.4 Confisca e perimetrazione cronologica della pericolosità	25
5. Profili procedurali	
5.1 Rispetto del termine per provvedere	27
6. Impugnazioni	
6.1 La violazione di legge	30
6.2 Oggetto della valutazione	36
6.3 Il “giudicato” in materia di prevenzione	36

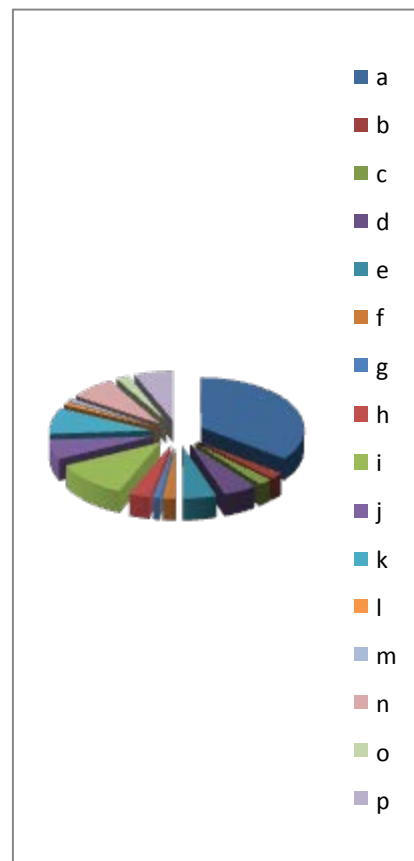
CAPITOLO PRIMO

1.1 La prevenzione in cifre a Torino (1 gennaio – 20 novembre 2019)

(i) **124** sono i procedimenti di prevenzione aperti presso la Procura della Repubblica di Torino, con iscrizione nel registro SIPPI

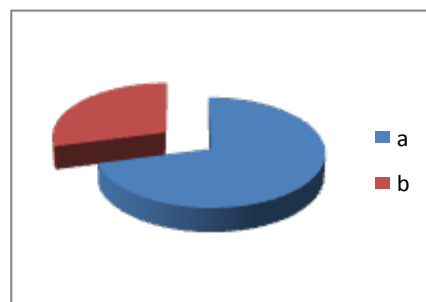
(ii) **96** sono le proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino, di cui

- a) **34** dal Procuratore della Repubblica di Torino
- b) **2** dal Procuratore della Repubblica di Alessandria
- c) **2** dal Procuratore della Repubblica di Aosta
- d) **5** dal Procuratore della Repubblica di Asti
- e) **5** dal Procuratore della Repubblica di Biella
- f) **2** dal Procuratore della Repubblica di Cuneo
- g) **1** dal Procuratore della Repubblica di Vercelli
- h) **3** dal Direttore della DIA
- i) **11** dal Questore di Torino
- j) **6** dal Questore di Alessandria
- k) **8** dal Questore di Aosta
- l) **1** dal Questore di Asti
- m) **1** dal Questore di Biella
- n) **7** dal Questore di Verbania
- o) **2** dal Questore di Vercelli
- p) **6** ex art. 34 bis, comma 6, D.Lgs 159/2011



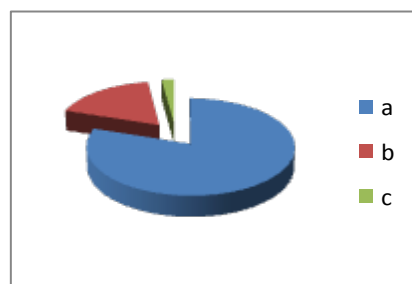
(iii) le **96** proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **68** con richiesta di applicazione di misure solo personali
- b) **28** con richiesta di applicazione di misure patrimoniali (di cui **9** anche personali)



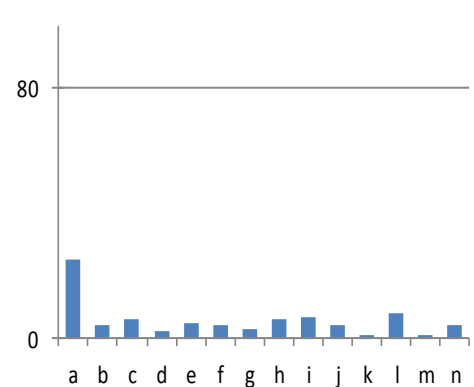
(iv) le **96** proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **77** con destinatari a pericolosità generica
- b) **17** con destinatari a pericolosità qualificata di tipo mafioso;
- c) **2** con destinatari a pericolosità qualificata di tipo terroristico



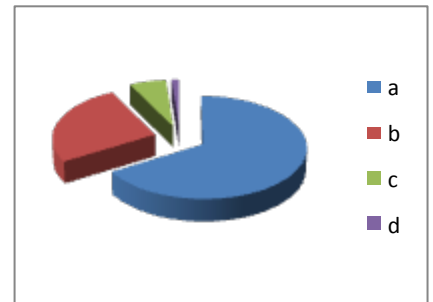
(v) **80** sono i procedimenti di prevenzione conclusi nel periodo, con decreto decisorio dal Tribunale di Torino, di cui

- a) **25** su proposta del Procuratore della Repubblica di Torino
- b) **4** su proposta del Procuratore della Repubblica di Alessandria
- c) **6** su proposta del Procuratore della Repubblica di Asti
- d) **2** su proposta del Procuratore della Repubblica di Aosta
- e) **5** su proposta del Procuratore della Repubblica di Biella
- f) **4** su proposta del Procuratore della Repubblica di Cuneo
- g) **3** su proposta del Direttore della DIA
- h) **6** su proposta del Questore di Torino
- i) **7** su proposta del Questore di Alessandria
- j) **4** su proposta del Questore di Aosta
- k) **1** su proposta del Questore di Asti
- l) **8** su proposta del Questore di Verbania
- m) **1** su proposta del Questore di Vercelli
- n) **4** decisi ex art. 34 bis, comma 6, D.Lgs. 159/2011



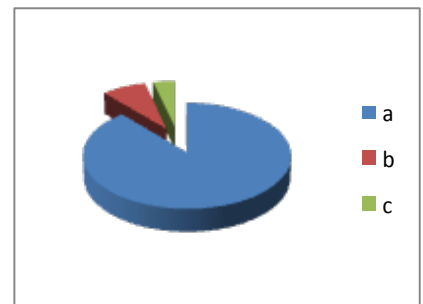
vi) i **80** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **53** di accoglimento (totale o parziale) della proposta (67,0 %)
- b) **21** di rigetto della proposta (26%)
- c) **5** non doversi procedere (6%)
- d) **1** revocato (1%)



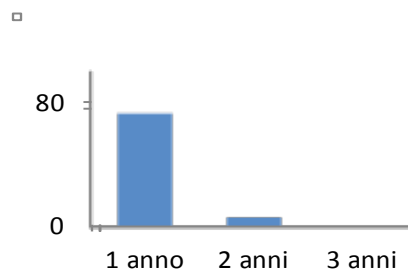
(vii) i **53** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino con l'accoglimento della proposta ne comprendono

- a) **47** con applicazione della sola sorveglianza speciale (88%)
- b) **4** con applicazione della sorveglianza speciale e della confisca (8%)
- c) **2** con applicazione della sola confisca (4%)



(viii) degli **80** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino¹

- a) **73** sono stati definiti entro un anno
- b) **6** sono stati definiti entro due anni
- c) **1** è stato definito entro tre anni



¹ dal deposito della proposta al deposito del decreto

CAPITOLO SECONDO

Le decisioni della S.C. su procedimenti del distretto del Piemonte – Valle d'Aosta

1 La valutazione sulla pericolosità

1.1 Gli aspetti fondamentali delle misure di prevenzione

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27/06/2018) 08-01-2019, n. 544
Conferma decreto del 14/12/2017 della Corte di appello di Torino

Presupposto dell'applicazione delle misure di prevenzione è l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale della persona su cui il giudice dell'appello si è intrattenuto analiticamente...che non va confusa con la proclività a commettere azioni delittuose (Sez. 1, n. 5838 del 17/01/2011, Rv. 249392), per cui il giudice di merito deve argomentare adeguatamente sulla persistenza della pericolosità al momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Rv. 235203). Tuttavia, poichè nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3), è deducibile soltanto (perchè costituisce violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello) l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione in cui non rientra la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati considerati dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni fondanti il provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).

1.2 Questioni di legittimità costituzionale

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10/07/2019) 19-09-2019, n. 38737
Conferma decreto del 22/02/2018 della Corte d'Appello di Torino

I ricorsi presentati nell'interesse di G. e Gi.Gl. sono inammissibili.

1 - Il primo motivo è manifestamente infondato posto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 24/01/2019 dep. il 27/02/2019, ha così deciso:

"omissis;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma della L. 13 agosto 2010, n. 136, artt. 1 e 2), nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'art. 2-ter della L. 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) si applicano anche alle persone indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, n. 1);

4) dichiara l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lett. a);

5) dichiara l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 16, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lett. a);

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, artt. 3 e 5, della L. n. 152 del 1975, art. 19, e del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1, art. 4, comma 1, lett. c), artt. 6 e 8 sollevate, tutte con riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in Italia con D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe (r. o. n. 154 del 2017);

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, artt. 3 e 5, e del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, art. 4, comma 1, lett. c), artt. 6 e 8, sollevate, tutte con riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, dal Tribunale ordinario di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe (r. o. n. 115 del 2017);

8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24, con riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25 Cost., comma 3, nonché del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 20 e 24, con riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con L. 4 agosto 1955, n. 848, tutte sollevate dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe (r. o. n. 146 del 2017).

1 - 1 - In altri termini, la Corte ha dichiarato la contrarietà al principio costituzionale della necessaria determinatezza del precetto la locuzione oggi prevista dal D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. a), e, quindi, l'applicabilità delle misure di prevenzione a "coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi", mentre ha diversamente concluso in relazione alla espressione contenuta nella lett. b) della medesima norma, rivolta a "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose".

E ciò, per quanto attiene alla declaratoria di infondatezza della questione, per i seguenti motivi:

"questa Corte ritiene che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza D. T., risulti oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta della L. n. 1423 del 1956, art. 1, n. 2), poi confluita nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b), sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali "casi" - oltre che in quali "modi" - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca.

La locuzione "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato.

Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte Europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaviour") assunti a presupposto della misura.

Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13 Cost., comma 2) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.

Ai fini dell'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, al riscontro processuale di tali requisiti dovrà naturalmente aggiungersi la valutazione dell'effettiva pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 6, comma 1.

1 - 3 - Così che la misura di prevenzione patrimoniale alla quale il prevenuto, e la terza interessata, sono stati sottoposti mantiene, dopo la citata sentenza, pieno fondamento costituzionale in considerazione del fatto che la stessa era stata decisa sulla base sia dell'ipotesi ritenuta incostituzionale sia di quella la cui compatibilità con i principi della Costituzione è stata positivamente accertata, così da non consentire a

questa Corte di scindere i due profili, dato che la superstita ragione della misura la giustifica, comunque, nella sua totalità ed integralità (considerando poi come il decreto impugnato risponda ai requisiti di legittimità individuati dalla Corte costituzionale).

2 - Il secondo motivo è inammissibile perchè, sotto la veste della dedotta violazione di legge, solleva, in realtà, doglianze rivolte all'apparato giustificativo del decreto impugnato e quindi all'adeguatezza della motivazione, laddove invece è consentito il ricorso in cassazione in tema di misure di prevenzione reali (dagli D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2) solo per violazione di legge e può pertanto vertere sulla motivazione solo quanto questa sia inesistente o meramente apparente (e non quando la si pretenda affetta da altri vizi motivazionali: Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Rv. 261590).

Ed è invece indubbio che la Corte territoriale abbia speso argomentate deduzioni, traendole dal materiale probatorio, che aveva potuto vagliare in riferimento:

- alle imputazioni per le quali si era pervenuti ad una sentenza di proscioglimento del proposto per la sola prescrizione dei delitti fiscali contestati (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Rv. 272496), in relazione ai quali non dovevano considerarsi essenziali le dichiarazioni ritenute utilizzabili dal momento che ciò avrebbe determinato l'assoluzione del prevenuto, come avvenuto in riferimento al periodo d'imposta 2006, o per la sussunzione dei dati emergenti da una consulenza in esso versata;

- alla consulenza tecnica versata in atti dalla quale era emersa l'ingiustificata disponibilità economica del prevenuto e la movimentazione di cospicue somme in contanti (deducendosi fatti storici che la disposta assoluzione non aveva negato nella loro materialità);

- agli elementi di fatto raccolti nel corso del nuovo, e recente, procedimento, sempre per l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti.

1.3 Rapporti tra procedimento di prevenzione e questione di legittimità costituzionale

**Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18/10/2018) 06-02-2019, n. 5859
conferma decreto del 25/01/2018 della Corte di Appello di Torino**

4.2. Si osserva, ancora preliminarmente, che la decisione impugnata è senz'altro conforme alle linee fissate dalla giurisprudenza di legittimità ed anche ai contenuti della decisione emessa dalla Corte Edu il (OMISSIS) nel caso D.T. contro Italia. Ai fini di detto giudizio, infatti, è necessario in conformità ai principi espressi anche in pronunce più risalenti (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014) verificare, in primo luogo l'apprezzamento, da parte dei giudici della prevenzione, di fatti idonei ad iscrivere i soggetti proposti in una delle categorie criminologiche tipizzate e, in secondo luogo, esaminare la valutazione operata, dal punto di vista prognostico, circa le probabili future condotte offensive degli interessi tutelati. Secondo numerosi arresti, anche precedenti all'intervento della Corte Edu del (OMISSIS), l'iscrizione del soggetto in determinate categorie criminologiche è, infatti, condizione necessaria (ma non sufficiente) ad applicare la misura di prevenzione personale, posto che dette categorie tipizzate rappresentano indicatori della pericolosità del soggetto, in quanto indici rivelatori della possibilità per il predetto di compiere, in futuro, condotte perturbatrici dell'ordine sociale, economico o costituzionale. Si è poi, di recente affermato (Sez. 1, n. 2188 del 14/06/2017, Rv. 54119) in conformità all'indirizzo espresso da questa Corte nella sua composizione più autorevole in tema di pericolosità generica (Sez. U., n. 40076 del 27/04/2017, Rv. 270496 adottata in tema di rilevanza penale della violazione della prescrizione generica di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi") che l'interprete è chiamato ad una lettura conforme alla CEDU e al tempo stesso (ed anzi in via prioritaria) alla Costituzione e in particolare a una lettura "tassativizzante e tipizzante della fattispecie". Tanto riportandosi anche ai precedenti interventi in materia della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., n. 93 del 2010) che avevano già evidenziato la componente ricostruttiva del giudizio di prevenzione, teso a valorizzare l'apprezzamento di fatti idonei ad iscrivere il soggetto proposto nelle categorie tipizzate, in quanto individuate secondo principi di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti rilevanti.

5. Ciò posto si rileva che, nella specie, con motivazione ampia ed esauriente e che confuta, specificamente, le doglianze devolute alla Corte territoriale con il gravame, si è valutata non soltanto

l'esistenza della condanna del proposto per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., ma anche per il delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, (capo G1) e, quindi, la peculiare pericolosità, qualificata, del proposto. Inoltre il provvedimento motiva in merito all'attualità della pericolosità, al momento della richiesta della misura. Sì, sottolinea, all'uopo, la natura permanente del delitto associativo, per il quale il ricorrente ha riportato condanna, con condotta protrattasi al (OMISSIS), momento rispetto al quale è sopraggiunta la carcerazione preventiva. Si è affrontato il rapporto tra pericolosità sociale e condizioni economiche del ricorrente, che la Corte giustifica per il ruolo di mero gregario rivestito nel sodalizio già devoluto con il gravame, con motivazione che, dunque, non è apparente.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08/03/2019) 21-05-2019, n. 22119

Conferma in parte decreto del 14/06/2018 della Corte d'Appello di Torino

Ritiene la Corte che il ricorso di M.N. sia inammissibile e che, invece, quello del proposto dal Procuratore generale della Corte di appello di Torino sia fondato nei termini precisati nel proseguito.

Va ricordato, in premessa, che ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11 e L. n. 575 del 1965, art. 3-ter, comma 2 il cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali “è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore”.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla “mancanza assoluta” della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere “apparente” e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 2.

Non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Sez. U. n. 33451 del 29/5/2014, Rv. 260246).

Detto particolare regime è stato ritenuto immune da vizi di costituzionalità dalla Corte delle leggi in due recenti sentenze.

Con la sentenza n. 321 del 2004, con la quale è stata dichiarata infondata una questione sollevata con riferimento alle sole misure di prevenzione personali, dopo avere rilevato che “il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali” ha precisato che “che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione” e che di conseguenza “non può ritenersi lesivo dei parametri evocati che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono” Con la sentenza n. 106 del 2015, la Corte Costituzionale ha ritenuto giustificata la limitazione del sindacato sulla motivazione della Corte di Cassazione anche con riferimento ai provvedimenti emessi dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione a contenuto patrimoniale, in ragione delle peculiarità del procedimento che ha ad oggetto “una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato” e delle profonde differenze con quello penale, che è sempre “ricollegato a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell'esercizio dell'azione penale”.

2. la denunciata violazione da parte del M. degli artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 159 del 2011, oggetto nel primo e del secondo motivo, è manifestamente infondata.

2.1 Come già chiarito nel provvedimento impugnato (in particolare alle pagg. 17 e seg.) con la confisca di prevenzione, a differenza di altro tipo di confisca – come quella cosiddetta “allargata”, di cui al D.L. 8 giugno 1992, art. 12-sexies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356 – possono essere sottratti non solo i beni di valore sproporzionato rispetto al reddito ma anche, alternativamente, quelli che siano comunque

“frutto di attività illecite ovvero ne costituiscano il reimpiego”; di conseguenza, allorchè, come nel caso in esame, il proposto sia pericoloso per appartenere alla categoria di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. a), non è necessario accertare se le siffatte attività siano o meno di tipo mafioso, ma è sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati qualunque essa sia, sicchè la confisca può legittimamente colpire anche beni che, come nel caso in esame, costituiscono il reimpiego dei proventi dell'evasione fiscale anche secondo la prospettazione difensiva, sia pure con esclusivo riferimento alla provvista iniziale (cfr. Sez. 1, n. 39204 del 17/05/2013 Rv. 256140, Sez. U, n. 33451 del 29.5.2014, Rv 260247, con maggiore precisione in motivazione pag. 17, e più di recente Sez. 2, n. 14346 del 13/03/2018, Rv. 272376).

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07/05/2019) 26-06-2019, n. 28018

Conferma in parte decreto del 20/12/2018 della Corte d'Appello di Torino

Deve essere annullato con rinvio, il decreto quanto a misura di prevenzione sia personale che patrimoniale applicata a P.G. e patrimoniale a M.E., quale fittizia intestataria dei beni oggetto di confisca. Deve premettersi che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 24 del 2019 (tra le altre statuizioni che hanno interessato la decisione) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. cit. nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II di detto D.Lgs. n. si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lett. a), nonchè dell'art. 16 del D.Lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lett. a), cit. così escludendo dal novero dei presupposti fondanti le misure di prevenzione personali e patrimoniali la categoria di "coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi"; sentenza sopravvenuta al decreto in questa sede impugnato.

La Corte delle leggi ha ritenuto che rispetto a tale presupposto fosse carente il requisito della necessaria tassatività della disposizione, in ordine alla quale, ha ritenuto, non si fosse neppure pervenuti ad una unitaria e consolidata interpretazione da parte di questa Corte che, pur dandosi atto di un continuo sforzo di adeguamento alla legislazione e giurisprudenza convenzionale (sentenza T. della CEDU) non è stato possibile riempire di significato certo e ragionevolmente prevedibile ex ante per l'interessato.

Il contenuto delle norme in esame è stata, allora, giudicata incapace di soddisfare le esigenze di precisione imposte tanto dall'art. 13 Cost. e art. 117 Cost., comma 1 e dall'art. 2 del prot. n. 4 della CEDU. Ciò posto, deve osservarsi che, contrariamente alle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) che hanno interessato i ricorrenti, le cui posizioni sono state sopra oggetto di scrutinio e che hanno visto i propositi inseriti nell'ambito della categoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit. essendone stata vagliata e ritenuta sussistente la attuale pericolosità "qualificata", per P.G., in quanto è stato valorizzato il suo ruolo nell'ambito di un unico, seppur rilevante, caso di importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina con il pagamento di Euro 525.000, procedimento a cui in più occasioni si è fatto riferimento, è stato confermato il giudizio di "attuale ed intensa pericolosità sociale generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), e b), D.Lgs., cit., senza effettuare ulteriori specificazioni in proposito (pag. 63).

Il decreto, quindi, richiama le categorie di pericolosità che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), cit., consentono l'applicazione delle misure di prevenzione sia nei confronti di "coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi" (lett. a), sia di "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (lett. b).

Tanto premesso, nel caso di specie è necessario verificare se il giudizio di pericolosità permanga qualora basato esclusivamente sul residuo parametro D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 1, lett. b), ossia "vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose".

Ciò non perchè tale valutazione risulti essere sempre necessaria laddove la decisione consenta di ritenere sussistere il solo parametro residuo (art. 1, comma 1, lett. b), cit.) se del caso anche facendo riferimento al contenuto della motivazione, anche del primo giudice, se emergente dalle complessive decisioni.

Ma in quanto i provvedimenti non consentono di assegnare valore dirimente al parametro che in questo caso rileva al netto della decisione della Corte Costituzionale; in assenza di indicazioni al riguardo non è consentito a questa Corte colmare tale lacuna attraverso una autonoma valutazione che implica chiaramente valutazioni precluse anche dall'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), dovendosi conseguentemente

disporre l'annullamento con rinvio della decisione alla Corte di appello di Torino che procederà alla verifica della tenuta della misura di prevenzione sulla base del residuo parametro del vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. b).

2 La valutazione sulla pericolosità.

2.1 Procedimento di prevenzione e elementi valutativi nel giudizio di prevenzione

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19/02/2019) 28-03-2019, n. 13566

Annulla decreto emesso dalla Corte d'Appello di Torino il 12 ottobre 2018

.... con il gravame proposto, la parte pubblica aveva evidenziato che dalla consulenza tecnica del Dott. S. si desumeva che caratteristica costante del *modus operandi* economico/finanziario del M. era proprio la reimmisione di capitali di provenienza non lecita, in quanto derivanti da appropriazione indebita aziendale nonché da sistematiche condotte, di rilievo penale, di evasione fiscale.

A fronte di siffatte deduzioni, la Corte territoriale ha affermato che la consulenza tecnica del Dott. S. aveva evidenziato "l'opacità delle risorse utilizzate dal M. per gli acquisti, oggetto di richiesta di confisca"; ha aggiunto che, però, dalla mera sproporzione non poteva desumersi la pericolosità sociale del predetto M., essendo indefettibile, a quest'ultimo fine, il previo inquadramento del proposto in una delle categorie di pericolosità sociale, previste dalla legge.

Così argomentando, tuttavia, la Corte distrettuale, benchè sollecitata in proposito dal P.M. appellante, ha sostanzialmente omesso di valutare la consulenza tecnica al fine del giudizio in merito alla pericolosità sociale del proposto.

Difatti, la predetta Corte ha richiamato la menzionata consulenza solo per ritenere che la sproporzione, in essa evidenziata, avrebbe potuto assumere rilievo per i provvedimenti patrimoniali, senza però vagliare - come invece era suo precipuo compito - se da essa potessero desumersi elementi atti a consentire di inquadrare il soggetto in una delle categorie di pericolosità sociale, previste dalla legge.

In altri termini, premesso che non vi è dubbio che la sproporzione reddituale non può essere addotta a giustificazione della pericolosità sociale, dovendo il soggetto essere giudicato pericoloso aliunde, il giudice d'appello non ha dato risposta alla deduzione secondo cui dalla consulenza de qua si sarebbero potuti desumere argomenti idonei a qualificare il proposto come soggetto pericoloso, collocandolo in una delle categorie previste dalla legge.

Nè si può ritenere che il contributo, offerto dalla consulenza tecnica, fosse *ictu oculi* irrilevante, sì da stimare ininfluenti le conclusioni della consulenza tecnica ai fini del giudizio di pericolosità sociale e da rendere inammissibile il motivo, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157).

Ed invero, secondo la puntuale prospettazione, sviluppata nel ricorso, nella consulenza tecnica il Dott. S. è pervenuto ad affermare che "caratteristica costante del *modus operandi* economico/finanziario del M. era proprio la reimmisione di capitali di provenienza non lecita", derivanti da appropriazione indebita aziendale nonché da condotte di evasione fiscale sistematiche, di rilievo penale.

Essendo state indicate attività delittuose, oltre che sistematiche, a carico del M., appare evidente che trattasi di elementi rilevanti al fine del vaglio in ordine all'inquadramento del soggetto nella categoria di cui al D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. b), non inciso dal recente intervento della Corte costituzionale (sent. n. 24 del 2019).

E ciò pur ad aderire al più rigoroso orientamento espresso in recenti pronunce di questa Corte Sezione (Sez. 5, n. 12374 del 14.12.2017, Rv 272608), che ha ritenuto che, in tema di misure di prevenzione, il mero status di evasore fiscale non sia sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della misura. Si è ritenuto, in particolare, che la condizione di "evasore fiscale" non si sovrappone necessariamente ed automaticamente a quella di chi debba ritenersi "abitualmente dedito a

traffici delittuosi" e "viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" e sia, quindi, sottoponibile alle misure di prevenzione.

Le locuzioni usate, infatti, devono considerarsi di stretta interpretazione e implicano quindi l'accertamento della commissione di delitti, ai quali deve essere collegata o conseguente l'attività del proposto, mentre il fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari, indubbiamente illecito in tutte le sue forme, dà però adito a diverse risposte da parte dell'ordinamento (sanzioni di carattere amministrativo e sanzioni penali, a loro volta distinguibili in ipotesi contravvenzionali e ipotesi delittuose, solo queste ultime rilevanti ex artt. 1 e 4, del codice delle misure di prevenzione).

2.2 I “fatti” idonei alla dimostrazione di pericolosità

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30/10/2018) 11-02-2019, n. 6556

Conferma decreto del 22/02/2018 della CORTE APPELLO di TORINO;

2. Va detto inoltre che le doglianze formulate, oltre ad essere tutte di merito e finalizzate ad una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto, esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, perchè denunciano vizi di motivazione del provvedimento impugnato, mentre il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, a norma del combinato disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, penultimo comma e L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter e, attualmente, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 27 e 10, relativamente ai procedimenti nell'ambito dei quali la proposta di prevenzione sia stata formulata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, a norma del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 117, c. 1.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che "nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dal L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi

dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichè qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto L. n. 1423 del 1956, art. 4, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato) (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246).

Dunque, nel caso in cui, come nella materia delle misure di prevenzione, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Rv. 224611).

Questo vizio è ravvisabile solo allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione.

3.1. Secondo la giurisprudenza costituzionale (a partire dalle sentenze n. 27 del 1959 e n. 23 del 1964), le misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, sono fondate sul principio secondo il quale l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito non soltanto dal sistema di norme repressive di fatti illeciti, ma anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del verificarsi dei fatti illeciti stessi; tale sistema corrisponde ad una esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 Cost.. Di conseguenza l'adozione delle misure

di prevenzione può essere collegata non al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma a un complesso di comportamenti che costituiscano una condotta assunta dal legislatore come indice di pericolosità sociale. Il legislatore deve perciò procedere normalmente con criteri diversi da quelli usati per la determinazione delle figure criminose e può riferirsi anche ad elementi presuntivi ma sempre corrispondenti a comportamenti identificabili obiettivamente.

E, in proposito, va ricordato che nel procedimento di prevenzione il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori ed indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4.

3.2. Nel caso di specie la Corte territoriale ha svolto una esaustiva disamina degli elementi in base ai quali ha ritenuto che il C. sia persona abitualmente dedita ad attività illecite (si vedano pagg. 4 - 7 del provvedimento impugnato).

3.3. La Corte territoriale ha specificamente e congruamente motivato anche sulla attualità e concretezza della pericolosità sociale del C. (pag. 7 e ss. del provvedimento impugnato), così specificamente integrando la motivazione del decreto del Tribunale, che su tale aspetto non si era pronunciato.

In particolare la Corte di Appello ha anche messo in evidenza, così rispondendo al rilievo del C., che questi era stato incarcerato a gennaio 2016, che la proposta di prevenzione era stata depositata nel mese di febbraio 2017 e che il periodo di detenzione cautelare preventiva non appare affatto dimostrativo del recesso ovvero della presa di distanza definitiva dal sodalizio mafioso, cosicché la pericolosità del proposto deve ritenersi ancora attuale.

2.3 Il giudizio di pericolosità: casistica

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20/02/2019) 03-04-2019, n. 14701
Conferma decreto del 25/10/2018 della Corte d'Appello di Torino;

I ricorsi promossi nell'interesse di S.C. e di B.F.R. sono inammissibili.

1 - Questa Corte, con la sentenza di annullamento, aveva rilevato l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta da S.C., e dei terzi interessati al medesimo collegati, in riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale confermando però la misura di prevenzione personale applicata al medesimo S..

Fermo rimaneva, pertanto, il giudizio di pericolosità qualificata dello stesso, discendente dalla sua acclarata "appartenenza" al sodalizio mafioso dei M., ritenuta ancora attuale.

Così che l'annullamento del provvedimento relativo alla misura di prevenzione patrimoniale, per l'errata declaratoria di inammissibilità del medesimo, rinviava alla Corte territoriale non più il giudizio sulla pericolosità del S. ma la più limitata, ma essenziale quanto ai beni oggetto della misura, verifica della correlazione cronologica fra tale giudizio e l'acquisizione dei beni sottoposti al vincolo e della sproporzione fra i mezzi finanziari utilizzati ed i redditi leciti, in quegli anni, maturati dal proposto.

Una verifica la cui congruenza e sufficienza può essere censurata davanti a questa Corte nei limiti propri del giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione patrimoniali che è consentito dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27 solo per violazione di legge e può pertanto vertere sulla motivazione solo quanto questa sia inesistente o meramente apparente; con il ricorso, pertanto, non si possono dedurre censure che, sotto la specie della violazione di legge, siano in realtà rivolte all'apparato giustificativo del decreto impugnato e quindi all'adeguatezza della motivazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Rv. 261590).

La Corte di rinvio - come risulta per tabulas dal riassunto della motivazione sopra riportato - aveva speso un'ampia argomentazione sul thema decidendum affidatole dalla sentenza di annullamento, osservando che sussisteva la correlazione temporale fra la pericolosità dei soggetti e l'acquisto dei beni vincolati (le quote ed i beni della.... e della), in quanto laera stata costituita nel 2008, la ... nel 2002, ed entrambe si erano giovate del continuo apporto di ingenti somme versate nelle casse delle medesime in contanti, contanti di cui S. disponeva almeno dal 2001, senza che i redditi denunciati (fin dai primi anni '90) li giustificassero in alcun modo.

Così che vi era dimostrazione anche della sproporzione, palese, fra i redditi conseguiti e gli acquisti fatti, come del resto doveva dedursi anche dalle dichiarazioni che avevano fondato il definitivo giudizio di

pericolosità sociale qualificata del S., ritenuto "appartenere" al clan dei M. proprio per avere rivestito il ruolo di investitore e riciclatore delle somme di denaro a tale sodalizio riconducibili.

Nè tale sproporzione trova smentita nelle argomentazioni della difesa, posto che l'eventuale individuazione di alcune operazioni lecite condotte dalle due predette società non ne modifica la genesi e le caratteristiche operative sopra ricordate.

Nè la provenienza lecita di alcuni dei mezzi finanziari, da finanziamenti bancari, modifica (costituendo oltretutto una "partita di giro", andando, ovviamente restituite le somme ai mutuanti) la sostanza della fonte primaria del patrimonio di tali società, condotte, approvvigionate e gestite dal S. con i mezzi finanziari della consorteria a cui doveva anche rendere accurato conto (come emerge dagli atti, fino al punto da essere costantemente affiancato da uno dei membri del clan).

2 - A fronte di tale inequivoco quadro probatorio le mere richieste di ulteriori approfondimenti da parte della difesa non ne costituiscono una valida confutazione e, in questa fase di legittimità, le censure mosse difettano anche di specificità, non essendo state chiarite le ragioni (e non essendo stati allegati gli atti) per le quali la documentazione prodotta, denunciata dalla Corte territoriale come farraginosa, disordinata ed inservibile, possa e debba condurre ad esiti diversi.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07/05/2019) 26-06-2019, n. 28018

Conferma in parte decreto del 20/12/2018 della Corte di appello di Torino

...Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione, nei confronti di appartenenti ad associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non occorre che si dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare attualmente pericoloso, una volta che si sia data dimostrazione dell'appartenenza all'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale o della disintegrazione dell'associazione, non essendo sufficiente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (Sez. 5, n. 16310 del 22/01/2014, Rv. 260559).

La Corte di merito, in ordine all'attualità della pericolosità sociale qualificata ex art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit. si è puntualmente confrontata con gli elementi prospettati dal ricorrente, ritenendo non dirimente a tale fine l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, risalente al 2009, valorizzando invece la accertata partecipazione alla associazione mafiosa nel periodo ricompreso tra il 2007 ed il 2014 per la quale è intervenuta condanna definitiva; è stata apprezzata la "storia criminale" dell' Ag. fornendo logica e completa risposta alle singole deduzioni, facendo esplicito riferimento alla storica appartenenza del ricorrente al sodalizio di 'ndrangheta localizzata nel Nord Italia. Ciò era emerso dalla complessiva analisi delle sentenze passate in giudicato nonchè dall'ultimo episodio relativo al delitto associativo e reati satelliti in materia di droga, dal diretto contatto avuto con un esponente latitante dedito al narcotraffico di ingenti quantità di stupefacente dal Sud America, condotta posta in essere fino al 2015. In particolare, il coinvolgimento di Ag., già ritenuto appartenente 'ndrangheta (i cui consolidati legami, ed il relativo radicamento sul territorio calabrese e su differenti parti di quello nazionale emergono dalla analisi degli atti) anche nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ha fatto ritenere tale legame quale logica prosecuzione ed evoluzione dell'iniziale collegamento associativo; ciò sia a cagione del rilevante quantitativo di sostanza stupefacente movimentata per ingenti quantitativi (quintali di cocaina sequestrati in più porti in Italia ed in Spagna) sia per l'assenza di qualsivoglia volontà di recesso.

L'attuale pericolosità sociale è stata quindi formulata prendendo quale parametro il livello del suo coinvolgimento nella pregressa attività del gruppo criminoso, la notoria tendenza del gruppo mafioso di riferimento ('ndrangheta calabrese) a mantenere intatta la sua capacità operativa, elementi che hanno consentito di colmare la rilevata cronologica distanza tra gli ultimi fatti noti e l'epoca di applicazione della misura.

Motivazione che, per quanto sopra detto, non risulta certamente apparente ma conforme ai principi di questa Corte in ordine alla valutazione della attuale pericolosità cui sopra si è fatto cenno quanto alla appartenenza alla associazione mafiosa ed al narcotraffico; attuale pericolosità ricostruita attraverso la attenta verifica delle decisioni passate in giudicato e con gli atti relativi al procedimento in materia di stupefacenti da cui emergeva come il lungo periodo di detenzione non avesse in alcun modo reciso il vincolo associativo.

3 La pericolosità qualificata.

3.1 Rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione in tema di pericolosità qualificata

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01/02/2019) 20-02-2019, n. 7840

Conferma decreto emesso dalla corte di appello di Torino il 21 giugno 2018;

La corte territoriale, con motivazione ampia e articolata, ha premesso il principio della autonomia di valutazione che il giudice della prevenzione ha rispetto ai fatti accertati in sede penale, che non abbiano dato luogo ad una sentenza di condanna, con l'unica eccezione che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione.

Nel caso in esame la corte ha fatto corretta applicazione dei principi formulati in materia da questa Corte che ha in più occasioni ribadito l'autonomia del procedimento di prevenzione dal processo penale, in forza del quale la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima una presunzione di secondo grado utilizzata dal giudice nella motivazione di una decisione in materia di misure di prevenzione patrimoniali). (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013 – Rv. 25682001).

Il giudizio di pericolosità della H. si fonda sulla circostanza che la stessa dal 2003 al 2011 abbia ottenuto indebite prestazioni assistenziali - in particolare negli anni 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2011 - quale provento di condotte illecite rientranti nella fattispecie previste dall'art. 316 ter c.p.. La continuità delle condotte di reato ex art. 316 ter c.p. poste in essere dal (OMISSIS) si innesta in un contesto caratterizzato dalla circostanza che la donna dal (OMISSIS) ha svolto attività non autorizzata di raccolta e conferimento di rottami ferrosi, percependo redditi mai dichiarati al fisco superiori a Euro 300.000, tanto da consentirle di effettuare nel 2009 versamenti di denaro contante sulle banche croate pari a Euro 200.000.

A dispetto di quanto ritenuto dal Procuratore Generale, il giudizio di pericolosità generica non si fonda su sospetti e congetture ma su fatti concreti e su condotte specifiche, attestate da documenti, da cui emerge che la donna ha vissuto anche in parte con proventi derivanti da attività delittuose, sicchè non risulta integrata alcuna violazione di legge, come dedotto dalla difesa. La circostanza che in relazione alle condotte addebitate alla H. non sia stata ancora esercitata l'azione penale non ha rilevanza in questa sede, poichè le emergenze istruttorie, non contestate nel merito dal ricorrente, evidenziano la ricorrenza dei presupposti sufficienti a fondare un giudizio di pericolosità che prescinde dal relativo accertamento della responsabilità penale.

Una volta affermata correttamente la pericolosità generica della H., che si ribadisce - non risulta inficiata dalla sua incensuratezza, dal (OMISSIS) ha ritenuto la sproporzione ingiustificata dei redditi dalla stessa prodotti e versati sui conti correnti nel 2009.

Nè rileva la non attualità della pericolosità sociale, atteso che la corte ha limitato temporalmente il giudizio di pericolosità dal (OMISSIS) e ha sequestrato le ingenti somme di provenienza ingiustificata versate dalla H. sui conti correnti nel 2009, nell'ambito del periodo individuato.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14/12/2018) 11-04-2019, n. 15890

Conferma decreto del 24/05/2018 della Corte d'Appello di Torino

2. Corretta appare, anzitutto, la premessa ermeneutica da cui muove il decreto impugnato, per la quale - alla stregua dell'interpretazione della disciplina nazionale relativa alle misure di prevenzione, conforme ai principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 23 febbraio 2017, D.T. c. Italia, sostenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 54567 del 17/10/2018, Rv. 274397-01; Sez. 6, n. 2385 del 11/10/2017, dep. 2018, Rv. 272230-01; Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Rv. 271996-01) - l'iscrizione del proposto in una categoria criminologica tipizzata può aver luogo sulla base, non già

di meri sospetti, bensì esclusivamente di un giudizio di fatto che ricostruisca le condotte materiali del medesimo, onde successivamente valutarle ai fini della verifica della sua pericolosità sociale.

Ciò vale, in particolare, per la categoria criminologica di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b), (che include "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"), adeguatamente definita dalla legge interna (v. Corte Cost. n. 24 del 2019) - con la conseguenza che la legge stessa non incorre, in parte qua, in alcun difetto di chiarezza, precisione e prevedibilità degli esiti applicativi, integrante un vizio di qualità avente rilievo convenzionale - e, contrariamente a quanto il ricorrente assume, specificamente posta a base della decisione in verifica.

3. Tanto ribadito, occorre altresì ricordare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto del citato D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3.

Ciò significa che il sindacato di legittimità rinviene contenuto e cornice di definizione nella denuncia, e nel conseguente riscontro, dell'inosservanza (o erronea applicazione) delle regole legali che presiedono al sistema della prevenzione penale, ovvero di una motivazione inesistente o meramente apparente (art. 125 c.p.p., comma 3).

Sotto quest'ultimo aspetto, è scrutinabile dinanzi alla Corte di cassazione soltanto la carenza del percorso di giustificazione della decisione che sia tale da tradursi nella redazione di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365-01).

4. Esclusi nella specie, in base a quanto già osservato, vizi del primo genere, neppure si riscontrano lacune del percorso argomentativo seguito dal decreto impugnato, utilmente denunciabili in questa sede.

Come anche rilevato dal Procuratore generale requirente, il medesimo decreto, nel rispetto del principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale e della distinta valutabilità, nella prima sede, degli elementi probatori e indiziari tratti da procedimenti penali non ancora conclusi (Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Rv. 273036-01; Sez. 1, n. 27147 del 11/03/2016, Rv. 267058-01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Rv. 261591-01; Sez. 5, n. 49853 del 12/11/2013, L., Rv. 258939-01; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Rv. 256819-01), ha dato motivato conto dell'esistenza di dati sintomatici dell'attualità della pericolosità sociale, riconducibile (anche) alla categoria criminologica sopra individuata, desumendoli dalla reiterazione, sino ad epoca assai prossima alla decisione, di condotte idonee a generare profitti illeciti, sfruttati (data l'assenza di qualunque attività lavorativa) per il sostentamento.

Nè apparenza di motivazione sussiste in ordine alla durata della misura, avendo la Corte territoriale, anche sul punto, espressamente richiamato l'apprezzato coefficiente di pericolosità, e restando ogni altro più pregnante scrutinio, al riguardo e rispetto alla generale economia della decisione, precluso alla stregua delle considerazioni sopra svolte.

3.2 In particolare: partecipazione e appartenenza

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23/10/2018) 27-02-2019, n. 8548

Conferma decreto del 15/02/2018 della CORTE APPELLO di TORINO;

Va dato atto che, secondo il recente orientamento giurisprudenziale, occorre procedere alla valutazione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale, anche in presenza di appartenenza ad associazione ad associazione di tipo mafioso (S. U. n. 111 del 30/11/2017), pronuncia riconducibile ad un orientamento, già segnato sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dalle decisioni assunte dalla Corte Cedu.

Punto cardine è rappresentato dalla definizione dei limiti del concetto di appartenenza, concetto riferito alla figura di un soggetto, non intraneo alla cosca mafiosa, ma legato alla stessa, con condotte collaborative, sia pure episodiche.

In siffatte ipotesi, riconducibili al concorso esterno, si richiede l'accertamento dell'attualità della pericolosità qualificata, non essendo sufficiente una mera presunzione legata al riscontro dell'assenza del recesso del proposto dal clan oggetto di considerazione.

2. Nella fattispecie odierna va detto che, nel provvedimento impugnato, i giudici della cautela hanno dato atto dei vari elementi probatori, a carico dell'indagato, oltre che delle ammissioni, rese dal medesimo, di aver contribuito al rafforzamento delle capacità operative del gruppo, reperendo nuove vittime da sottoporre ad estorsione e occasioni di inserimento in nuovi affari economici, condotte, per l'appunto, qualificate quali concorso esterno all'associazione.

Da tali elementi, ha osservato la Corte territoriale, si evince un legame, ancorchè collaterale ed esterno, duraturo nel tempo, anche con soggetti al vertice del clan criminoso.

Trattasi di dato, certamente significativo, che esclude la valenza delle argomentazioni, riferibili all'età della formazione e all'ambiente ristretto territoriale localmente situato.

La Corte territoriale ha poi aggiunto che, a fronte di una collaborazione duratura nel tempo, provvista di caratteristiche di stabilità, la pericolosità del soggetto si deve ritenere attuale, dovendosi considerare, per un verso, la collocazione temporale dei fatti oggetto di causa e, sotto altro profilo, il fatto che le vicende criminose sono state interrotte in via esclusiva dalla detenzione carceraria del prevenuto.

Per la precisione, i giudici della cautela hanno motivato, facendo esauriente riferimento al fatto che i reati fondanti la pericolosità sono recenti, mentre si palesa irrilevante la sopravvenuta carcerazione, trattandosi di detenzione cautelare, protrattasi, per di più, per un periodo inferiore ai due anni.

3.3 Pericolosità sociale generica

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06/12/2018) 13-03-2019, n. 11253

Conferma decreto del 22/03/2018 della Corte d'Appello di Torino

Il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10 prescrive la possibilità di impugnare il decreto, emesso dalla Corte d'Appello, esclusivamente per vizio di violazione di legge, il che rende inammissibile l'allegazione di un vizio di natura motivazionale, fatta salva l'ipotesi di una motivazione meramente apparente, in quanto tale inesistente o meramente formale, per ciò solo riconducibile alla violazione della legge (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 - dep. 01/08/2016, C. e altro, Rv. 270080).

2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha dedotto, a conferma del proprio provvedimento, un'elevata pericolosità sociale, sia pure generica, caratterizzata da una scelta criminale di vita e dalla reiterata commissione di reati contro il patrimonio, di indubbia gravità e odiosità. Tali motivazioni sono poi state congiunte a considerazioni, circa l'assenza di un'attività lavorativa del L. e della sua convivente, oltre che sulla sproporzione del tenore di vita, riscontrato nelle abitudini dell'odierno ricorrente, del tutto sproporzionato, rispetto all'assenza di introiti di natura lecita.

La motivazione non è apparente, per cui non è consentita l'allegazione di vizi di natura argomentativa, sotto tale profilo.

2. Quanto poi alla formulazione, in via subordinata, della questione di legittimità costituzionale, è sufficiente richiamare recenti arresti giurisprudenziali, secondo i quali è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. a) e b), per violazione dell'art. 117 Cost., in rapporto alla CEDU, art. 7 e alla CEDU, prot. 1, art. 1 alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, D. T. c. Italia, in quanto, alla stregua dell'interpretazione della disciplina relativa alle misure di prevenzione emergente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'iscrizione del proposto in una categoria criminologica tipizzata può aver luogo sulla base, non già di meri sospetti, bensì esclusivamente di un giudizio di fatto che ricostruisca le condotte materiali del medesimo, onde successivamente valutarle ai fini della verifica della sua pericolosità sociale, con la conseguenza che la legge interna non incorre in alcun difetto di chiarezza, determinatezza, precisione e prevedibilità degli esiti applicativi, integrante un vizio di qualità avente rilievo convenzionale (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017 - dep. 09/01/2018, Bosco, Rv. 271996) Nella stessa direttrice, in senso negativo, si riscontra altra pronuncia successiva (Sez. 5, n. 54567 del 17/10/2018 - dep. 05/12/2018, P. F., Rv. 274397).

3.4 La prova della pericolosità qualificata mafiosa e attualità delle pericolosità

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14/02/2019) 20-03-2019, n. 12386
Conferma decreto del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINO;

1.1 Il ricorso risulta infatti proposto da difensore privo di procura speciale; sul tema, sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte risolvendo un contrasto di giurisprudenza - con la decisione numero 47239 del 30.10.2014 (rv 260894): in tale arresto si è ritenuta preferibile, tra le tesi in contrasto, quella tesa ad affermare che il terzo - titolare di diritti reali su beni oggetto di sequestro o confisca in sede di prevenzione - può esercitare il diritto di difesa esclusivamente mediante il conferimento di procura speciale al difensore, ai sensi dell'art. 100 c.p.p.

Da tale assetto interpretativo - condiviso dal Collegio - deriva, pertanto, la inammissibilità del ricorso qui in esame (ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), posto che non risulta rilasciata in favore del difensore la procura speciale richiesta dalla legge regolatrice.

1.2 Passando al ricorso proposto nell'interesse di S., deve essere innanzitutto ribadito che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali - è rimasto ancorato al profilo della "assenza" di motivazione, posto che il giudice delle leggi ha di recente dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata - sul tema delle misure patrimoniali - dalla 5 Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014.

Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà) ma la sola violazione di legge (L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3).

Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola "mancanza" del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1 26.2.2009, rv 242887); in tali casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione imposto dall'art. 125 c.p.p., comma 3 e richiamato dalla L. regolatrice n. 1423 del 1956, cit. art. 4 (Sez. 5 n. 19598 del 8.4.2010, rv 247514).

Ciò premesso, partendo dal motivo di ricorso relativo alla valutazione di S. quale soggetto socialmente pericoloso, è da ritenersi ben possibile l'elaborazione autonoma di circostanze di fatto - emerse in sede penale - da parte del giudice della prevenzione, non essendo ipotizzabile alcuna stretta pregiudizialità, con il solo limite della avvenuta assoluzione in sede penale, fatto, solo quest'ultimo, idoneo a determinare un vizio della decisione di prevenzione che ometta di tener conto dell'esito favorevole del correlato procedimento (di recente Sez. 1 n. 31209 del 24.3.2015, rv 264320).

Non vi è pertanto alcun profilo di doglianza esaminabile, posto che, quanto alla verifica incidentale di pericolosità soggettiva, trattasi di apprezzamento di specifiche circostanze di fatto da parte della Corte di merito tema, come si è detto, la cui analisi è del tutto preclusa nella presente sede di legittimità; non risponde al vero che nel decreto impugnato non vi sia alcuna motivazione al riguardo, in quanto l'affermazione della Corte secondo la quale "la pericolosità di S. non è in discussione" deriva dalla condanna (riportata a pag. 2) di S. alla pena di anni sette e mesi dieci per i reati di associazione a delinquere di stampo (in relazione alla compagine facente capo ai fratelli C.) mafioso e per diverse estorsioni ed usure, per cui non vi è l'assenza di motivazione lamentata dal ricorrente; inoltre, la Corte di appello ha richiamato la motivazione del Tribunale nella parte in cui osserva che la partecipazione di S. alla associazione criminale abbia radici risalenti, essendo necessariamente espressione di una affectio societatis sorta anni prima, e quindi nel periodo coincidente con l'acquisto dei beni oggetto di confisca.

1.3 Anche sotto il profilo delle modalità ricostruttive dello squilibrio patrimoniale le critiche esposte nel ricorso sono inammissibili, data la conformazione giuridica della ricorribilità.

La Corte di Appello, disattendendo la prospettazione difensiva proposta, ha evidenziato come "l'assoluta assenza di redditi dichiarati, quale risulta agli atti non solo con riferimento al proposto, ma anche con riferimento alla terza interessata, rende automaticamente sperequato qualunque acquisto..." (pag. 8 decreto impugnato); a tale proposito si deve rilevare che la giustificazione di provenienza in sede di prevenzione patrimoniale deve essere fornita dal soggetto interessato, una volta che venga dimostrato dall'accusa il complessivo squilibrio di valori tra reddito e investimenti.

In particolare, la Corte, nella pag. 8 del decreto impugnato, compie un argomentato ragionamento relativo alla inverosimiglianza che i monili custoditi nella cassetta di sicurezza sarebbero stati regalati in occasione del battesimo dei figli, viste le caratteristiche dei gioielli e il fatto che il contratto relativo alla cassetta di sicurezza sarebbe stato stipulato solo nel 2013, a distanza quindi di anni dalla celebrazione dei riti che avrebbero giustificato le donazioni.

Anche su questo punto, le censure sono relative alla motivazione del provvedimento impugnato, basate sul presupposto che la Corte d'Appello non abbia tenuto conto delle obiezioni della difesa; in realtà, i motivi di ricorso propongono una ricostruzione alternativa a quella fatta propria della Corte di appello, che non possono pertanto essere ricompresi nella nozione di "violazione di legge", come sopra precisata, per cui gli stessi sono inammissibili.

4 Confisca

4.1 La natura giuridica della confisca di prevenzione

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10/10/2018) 28-12-2018, n. 58490

Annulla ordinanza del 21 dicembre 2017 la Corte d'Appello di Torino

5.1 L'impugnazione per cui è causa ripropone una questione giuridica, sin qui controversa, sull'ambito di applicazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4-bis, norma questa con la quale, per quanto di interesse, le disposizioni in materia di tutela di terzi e di esecuzione del sequestro di cui al codice antimafia trovano applicazione ai casi di sequestro e confisca di cui al citato art. 12-sexies, commi 1 e 2-ter. Incidentalmente va peraltro rilevato che, a norma del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018, intitolato: "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma della L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 85, lett. q)", il D.L. n. 152 del 1992, art. 12-sexies, commi 1 e 2-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, risulta abrogato e trasfuso, con testo immutato, nel nuovo art. 240-bis c.p.; e il comma 4-bis dello stesso art. 12-sexies, a sua volta abrogato dal citato D.Lgs. n. 21 del 2018, è oggi compreso, con testo immutato salvi gli aggiornati richiami normativi, nel D.Lgs. n. 28 luglio 1989, n. 271, art. 104-bis, contenente "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale".

5.2 Ebbene, sulla possibilità o meno di una applicazione analogica della disciplina contenuta nel "codice antimafia" si registravano indirizzi ermeneutici contrapposti. Da una parte quello valorizzato dal giudice dell'esecuzione di cui all'ordinanza impugnata, ben descritto nella massima innanzi riportata; dall'altra un indirizzo contrario, in tal guisa massimato "la normativa prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dal Titolo 4^a del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto "codice antimafia"), in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai sequestri e alle confische penali D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, che siano state disposte a far data dall'entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 190, (cosiddetta "legge di stabilità)" (Sez. 1, n. 9758 del 13/12/2016 (dep. 28/02/2017) Rv. 269278; conformi N. 26527 del 2014, Rv. 259331; N. 26527 del 2014, Rv. 259332; N. 21 del 2015, Rv. 261712; N. 9757 del 2017, Rv. 269420; N. 9758 del 2017, Rv. 269278).

5.3 A sostegno di tale indirizzo veniva chiarito che non appariva comprensibile la ragione di una limitazione del richiamo al codice antimafia, sia perchè nell'amministrazione dei beni sequestrati e nella loro destinazione non poteva non comprendersi la tutela del terzo creditore che su quei beni vantava una qualche pretesa accertata dal giudice competente; sia perchè lo stesso comma 4-bis, all'ultimo periodo, fa salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento del danno; sia perchè, infine,

non poteva ignorare l'interprete il criterio logico-sistematico in forza del quale va valorizzata la linea evolutiva dell'ordinamento, tesa ad assimilare la confisca atipica con quella di prevenzione.

5.4 Il contrasto giurisprudenziale deve ritenersi attualmente superato per l'intervento del legislatore, il quale ha recentemente approvato la L. 17 ottobre 2017, n. 161 (G. U n. 258 del 04/11/2017), recante: "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate". All'art. 37 di essa, articolo recante la rubrica "Interpretazione autentica della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 194 a 206", si legge: "Le disposizioni di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 194 a 206, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'art. 666 c.p.p., commi 1, 2 e 3".

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08/03/2019) 21-05-2019, n. 22119

Conferma in parte decreto del 14/06/2018 della Corte d'Appello di Torino

La revoca della confisca della rivendita di monopoli di I.S.M. nonchè del rapporto UNICREDIT intestato alla medesima ditta individuale, quanto meno nei termini in cui è stata motivata, non è conforme alle norme che regolano l'istituto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 e seg..

La confisca di prevenzione, come già chiarito, si estende, a tutti i beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, anche se fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con l'esclusione, quindi, degli aventi causa a titolo oneroso (cfr. Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, Rv. 270974) o di quelli a titolo gratuito comunque estranei e in buona fede, naturalmente ferme restando le presunzioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26.

Secondo la ricostruzione della Corte di appello, la rivendita di monopoli, dopo essere stata acquistata dal M. con fondi di acclarata provenienza illecita, sarebbe stata donata a I.S.M. la quale, di conseguenza, ne sarebbe divenuta l'intestatataria, non fittizia ma reale, come ricavato dall'archiviazione disposta nei confronti del M. per il reato di intestazione fittizia ipotizzato a suo carico proprio in relazione al trasferimento dell'azienda in questione.

Non è, però, esplicitato nel percorso argomentativo nè è ricavabile altrimenti, anche in considerazione della conclusione opposta alla quale era pervenuto il Tribunale, se il terzo sia divenuto proprietario del bene, pacificamente acquistato con fondi di accertata provenienza illecita, in buona fede e in base a quali elementi di convincimento siano state superate le presunzioni di fittizietà dell'acquisto operato con un negozio a titolo gratuito, tenuto conto che I.S.M., sempre secondo quanto si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, era per di più legata da un rapporto sentimentale stabile con il proposto ad un certo punto trasformatosi in vera e propria convivenza.

Sotto quest'ultimo profilo non è decisivo nemmeno il riferimento al proscioglimento del M. dal reato di intestazione fittizia.

Esiste, senz'altro, un collegamento di natura logica e sistematica tra il processo penale in cui l'imputato sia chiamato a rispondere del delitto previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies ed il procedimento di prevenzione avente ad oggetto la confisca del bene oggetto della intestazione fittizia.

E' vero che l'accertamento in ordine agli elementi costitutivi del predetto reato comprende aspetti più ampi, completi ed assorbenti rispetto a quelli rilevanti nel procedimento di prevenzione nel cui ambito devono essere tenuti distinti due profili: a) l'accertamento del fatto materiale (intestazione fittizia del bene), coincidente con quello posto a base della misura di prevenzione patrimoniale; b) l'ambito di operatività della presunzione di fittizietà che stabilisce un'inversione ex lege dell'onere della prova circa una titolarità effettiva e non fittizia (al prossimo congiunto del proposto) dei beni assoggettati o assoggettabili al sequestro di prevenzione in materia di intestazioni o trasferimenti (a qualsiasi titolo) di beni a prossimi congiunti (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 49878 del 6/12/2013).

E' altrettanto vero, però, che una vera e propria preclusione, nei termini, pur sinteticamente indicati nel provvedimento impugnato, si ha soltanto "nell'ipotesi di sentenza irrevocabile di assoluzione, perchè il

fatto non sussiste, dal reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies (convertito dalla L. n. 356 del 1992)” (Sez. 1, n. 36301 del 03/06/2015, Rv. 264568); mentre in caso di pronunce non definitive o interlocutorie, il giudice della prevenzione non può limitarsi a prenderne atto ma, valutando il materiale probatorio posto a fondamento di queste ultime e quello a sua disposizione, deve adottare, in piena autonomia, una sua decisione che può essere conforme o meno a quella del giudice della cognizione.

4.2 Terzo intestatario di beni e onere della prova

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18/04/2019) 18-09-2019, n. 38608

Annulla ordinanza del 17-10-2018 del G.I.P. presso il Tribunale di Torino

1. Premesso che i motivi di ricorso possono essere trattati in maniera unitaria, proponendo gli stessi questioni sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che, rispetto al tema principale sollevato nel ricorso, ovvero la posizione del terzo titolare di diritti di garanzia rispetto ai beni confiscati, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di confisca di beni gravati da ipoteca, l'estinzione della garanzia reale non si verifica qualora il terzo acquirente del credito ipotecario dimostri la propria buona fede, nel senso di aver positivamente adempiuto agli obblighi di informazione e di accertamento imposti dal caso concreto, e di aver fatto quindi affidamento incolpevole sul proprio dante causa (cfr. ex multis Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, Rv. 244816 e Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, Rv. 257913, che si segnala anche per la sua ampiezza di richiami giurisprudenziali).

Invero, la questione era stata già affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9 del 28/04/1999, Rv. 213511), secondo cui il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi "estraneo" alla condotta illecita altrui, precisandosi in tal senso che l'essere la confisca un modo "autoritativo" di acquisto del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, lì dove insistano diritti non estinti di terzi estranei; ciò che rileva è pertanto l'attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi, per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall'altrui azione illecita, in termini di buona fede, intesa come non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato.

Quanto alla individuazione delle condizioni che portano al riconoscimento del diritto del terzo "estraneo al reato", deve ribadirsi che va esclusa un'accezione della buona fede che, facendo leva sulla necessità di un atteggiamento doloso del terzo, finisca per attribuire alla relativa nozione un ambito estremamente restrittivo, al punto da configurare la posizione soggettiva del terzo come necessaria adesione consapevole e volontaria all'altrui attività illecita.

Del resto, la nozione di colpevolezza o di volontà colpevole abbraccia sia il dolo che la colpa e, conseguentemente, un comportamento non può qualificarsi come incolpevole non soltanto quando esso sia qualificato dal dolo, ma anche quando tale consapevolezza e tale volontà siano mancate in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto a imprudenza, negligenza e imperizia, sicché non può parlarsi di comportamento incolpevole qualora il fatto, pur non essendo stato conosciuto, sia tuttavia conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, con la conseguenza che non può ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole quando un dato fatto illecito non sia stato conosciuto, ma risultasse pur sempre "conoscibile", se non avesse spiegato incidenza sulla rappresentazione del reale uno stato soggettivo addebitabile a condotta colposa.

In definitiva, per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato a un bene confiscato in via definitiva, il terzo deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell'attività illecita realizzata all'epoca dal contraente poi sottoposto al sequestro) ma anche l'affidamento incolpevole, inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza, da rapportarsi al caso in esame, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo.

L'elaborazione giurisprudenziale ha trovato peraltro una parziale conferma a livello normativo con il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, il cui comma 1 dispone che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonchè i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
- b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
- c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
- d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

Tale previsione, per quanto riferita alla cd. confisca di prevenzione, esprime un principio generale che deve ritenersi valido anche per gli altri tipi di confisca, come quella in ambito tributario il D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 12 bis, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia, a nulla rilevando che si tratti di confisca disposta non in via diretta ma per equivalente.

2. Orbene, venendo alla vicenda in esame, deve ritenersi che nell'ordinanza impugnata la verifica circa l'esclusione dei requisiti della buona fede e dell'affidamento incolpevole non sia stata adeguatamente compiuta.

Ed invero il Giudice dell'esecuzione ha disatteso la richiesta difensiva, osservando che la documentazione allegata dalla società ricorrente non fosse idonea a comprovare la buona fede della banca che ha deliberato l'affidamento, non essendo stato provato quale procedura sia stata seguita dalla banca per la erogazione del credito, se standardizzata o meno, quali fossero i tempi e le modalità di gestione della pratica creditizia, quali fossero stati i controlli eseguiti sulla persona e sul reddito del debitore (con particolare riferimento alla verifica circa le fonti di reddito rispetto al ruolo della B. di amministratore della società D. s.r.l.) e quale sia stata la valutazione tecnica di stima dell'immobile rispetto al patrimonio del debitore e al valore erogato.

Ad avviso del giudice dell'esecuzione, l'onere probatorio nel caso di specie era ancor più stringente, tenuto conto della natura dei reati contestati all'imputata (D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8) e della sovrapposizione temporale tra l'epoca di commissione dei reati (2006-2008) e la data di erogazione del mutuo (10 giugno 2008) e iscrizione dell'ipoteca (11 giugno 2008), della carica formale rivestita dalla B. nella società oggetto di indagine e delle condizioni personali e patrimoniali dell'imputata rispetto al valore dell'immobile.

Ora, al riguardo occorre preliminarmente sgomberare il campo da un equivoco, risultando non pertinente la ripetuta affermazione difensiva secondo cui la sentenza di patteggiamento non presupporrebbe l'accertamento della penale responsabilità dell'imputata B. in ordine ai reati a lei ascritti, dovendosi al riguardo richiamare la costante affermazione di questa Corte secondo cui la sentenza di patteggiamento, in mancanza di un'espressa previsione di deroga, è equiparabile a una sentenza di condanna, tanto è vero che la stessa, ad esempio, può essere utilizzata quale elemento di riscontro di una chiamata in correità quanto al fatto e alla sua attribuibilità (cfr. Sez. 1, n. 51160 del 09/05/2018, Rv. 274911) e costituisce altresì titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (cfr. Sez. Un., n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Rv. 233518).

Tanto premesso circa la valenza della sentenza di patteggiamento, deve tuttavia rilevarsi che l'ordinanza impugnata, pur enunciando una serie di profili fattuali astrattamente suscettibili di assumere rilievo, non ha tuttavia chiarito, in concreto, quali elementi si siano rivelati idonei a escludere la buona fede e l'affidamento incolpevole dell'istituto bancario, nell'accezione in precedenza delineata.

Innanzitutto, proprio con riferimento ai reati in ordine ai quali la B. ha definito la sua posizione con sentenza di patteggiamento, occorre evidenziare che, all'epoca della stipula del mutuo (2008), non vi era alcuna evidenza di procedimenti penali a carico dell'imputata, essendo stato instaurato solo nel 2011, ovvero tre anni dopo l'operazione contrattuale, quello (proc. 13159/2011 R.G.N. R.) che è stato poi definito con la sentenza di patteggiamento de qua.

Nè risulta accertato se e in che termini la conoscenza dei reati tributari che sono poi risultati coevi alla stipula del mutuo fosse esigibile dalla Banca, non essendo noto il collegamento tra la concessione del finanziamento e i delitti ascritti all'imputata, peraltro non sufficientemente descritti nell'ordinanza impugnata e che in ogni caso sembrano riferiti alla società amministrata dalla B., società rimasta estranea all'operazione contrattuale intercorsa con l'istituto bancario. Allo stesso modo, non è ben chiaro se e in che senso le condizioni economiche e personali della B. fossero non compatibili con l'erogazione del mutuo, il cui importo (211.000 Euro) invero non era tale da rendere l'operazione sospetta o meritevole ex

ante di una procedura diversa da quella standard seguita in casi analoghi, non essendo del resto emersi profili di anomalia nella valutazione dell'immobile garantito, che invero non presentava alcuna connotazione illecita. In definitiva, l'esclusione dei requisiti della buona fede e dell'affidamento incolpevole del terzo titolare del diritto reale di garanzia risulta affermata nel provvedimento impugnato in maniera apodittica, senza un'adeguata disamina degli elementi di fatto disponibili e ritenuti eventualmente rilevanti, elementi la cui valutazione deve necessariamente essere operata in una prospettiva non astratta, ma riferita in concreto alle modalità e alla tipologia dell'operazione contrattuale. In particolare, ciò che risulta carente, nell'ordinanza oggetto di impugnazione, è l'individuazione dell'impegno informativo che sarebbe stato necessario nella vicenda in esame e al quale l'istituto bancario sarebbe venuto colposamente meno nella fase preparatoria all'erogazione del mutuo, dovendo la violazione del dovere di diligenza negoziale essere ancorata a parametri oggettivi e non assertivi.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07/05/2019) 26-06-2019, n. 28018

Conferma in parte decreto del 20/12/2018 della Corte di appello di Torino

....In materia di misure di prevenzione, il proposto ha interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di un bene formalmente intestato a terzi, allorchè, ammettendo l'esistenza del rapporto fiduciario, deduca di essere l'effettivo titolare del bene e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Rv. 271381). Nel caso di specie il ricorrente, senza specificamente enunciare rispetto a quale cespite intende rivolgere le censure, fa riferimento a beni nella titolarità e disponibilità della moglie e dei figli, in ordine ai quali non sussiste alcun interesse alla restituzione, non avendo fondato la censura, come necessario, su un rapporto fiduciario nè in tal senso fornito adeguata allegazione.

In ordine ai beni residui, per i quali - come detto - non vengono neppure indicati nel ricorso onde consentire una verifica circa la dedotta carenza di presupposti, il decreto della Corte di appello ha adeguatamente differenziato quelli nella disponibilità dei terzi intestatari rispetto ad altri nella disponibilità di A.N., facendo riferimento alla pericolosità sociale di quest'ultimo (pag. 23 ultimo capoverso relativo alla posizione della moglie a cui aveva fatto rinvio). I Giudici di merito hanno giustificato la confisca di beni ricompresi nella perimetrazione cronologica della precedente valutazione di pericolosità (tra l'altro non contestata) assumendo che gli stessi fossero fittiziamente intestati alla donna, mentre per quelli intestati anche al marito, hanno ritenuto assorbente la valutata pericolosità di cui aveva dato conto la precedente misura; al riguardo è stato, infatti, evidenziato l'irrilevanza dell'annullamento della misura della sorveglianza speciale decretata dal Tribunale, in quanto non attinente al venir meno della pericolosità sociale, ma alla circostanza che la definitiva precedente misura di prevenzione non era mai stata eseguita per la latitanza del ricorrente.

4.3 Revoca del provvedimento di confisca

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06/12/2018) 18-01-2019, n. 2472

Conferma ordinanza del 3/5/2018 della Corte d'Appello di Torino

Il D. è stato ritenuto portatore di pericolosità sociale non qualificata ai sensi della L. n. 1423 del 1956 con provvedimento divenuto definitivo nel 2012 e con il quale è stata disposta la confisca di cui è stata successivamente richiesta la revoca. Secondo di questa Corte la revoca delle misure personali e patrimoniali, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, può essere disposta anche con efficacia ex tunc in ragione del rilevato difetto genetico dei presupposti per l'adozione delle suddette misure (Sez. U, n. 18/98

del 10/12/1997, P., Rv. 210041), a condizione che la relativa richiesta si fondi su elementi nuovi e cioè mai valutati in precedenza nel corso del procedimento di prevenzione, rimanendo latente nella giurisprudenza di legittimità soltanto un contrasto in merito al necessario carattere sopravvenuto dei suddetti elementi, profilo quest'ultimo che peraltro non interessa ai presenti fini. E' invece pacifico che, stante il carattere di rimedio straordinario dell'istituto, lo stesso non può trasformarsi in un anomalo strumento di impugnazione (ex multis Sez. 5, n. 148/16 del 04/11/2015, B., Rv. 265922). E' dunque da escludere che il procedimento di revoca possa costituire l'occasione per una rivisitazione dello stesso

quadro fattuale già deliberato al momento dell'applicazione della misura, evenienza che esporrebbe in modo irrazionale le statuizioni assunte alla rivedibilità illimitata nell'assenza di nova in merito ai fatti già accertati.

3. Alla luce dei principi esposti sono dunque certamente inammissibili le doglianze proposte - peraltro in maniera del tutto generica - in merito all'insussistenza originaria delle condizioni per l'applicazione della misura patrimoniale, non essendo in proposito stati prospettati elementi diversi da quelli già considerati con il provvedimento che l'ha disposta e divenuto definitivo. Quanto invece all'incidenza del dictum della sentenza D. T. circa la compatibilità convenzionale delle norme che individuano i requisiti soggettivi del giudizio di pericolosità, va osservato come questa Corte - ed ancor prima il giudice delle leggi (v. Corte cost. n. 177/1980) abbia progressivamente elaborato nel tempo una interpretazione sempre più tassativizzante delle fattispecie soggettive indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2, escludendo che ai fini dell'affermazione della pericolosità del proposto rilevinò, non solo generiche tendenze criminali attive, ma altresì la consumazione di qualsiasi tipo di illecito, richiedendosi per contro che sulla base di concreti elementi fattuali sia accertato il coinvolgimento dello stesso proposto nella commissione di una pluralità di delitti in senso proprio intesi e cioè di fatti previsti dalla legge penale come tali (ex multis Sez. 1, n. 13375/18 del 20/09/2017, Brussolo e altri, Rv. 272702). Tale evoluzione nell'esegesi delle norme di riferimento, di cui sostanzialmente la pronunzia dei giudici sovranazionali evocata non ha tenuto conto, restituisce alle medesime un contenuto che non si pone in contrasto con i principi convenzionali richiamati dal ricorrente. Ritene dunque il Collegio che non ricorrano le condizioni per impugnarle di fronte al giudice delle leggi ai fini della verifica della loro legittimità costituzionale (questione sollevata nel giudizio di merito dal ricorrente e non riproposta in questa sede), come peraltro già questa Corte ha avuto modo di ritenere, ancorchè con riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 (Sez. 6, n. 2385/18 del 11/10/2017, Pomilio e altri, Rv. 272230). Non di meno, alla luce di quanto illustrato, il pronunziamento della Corte di Strasburgo non può costituire il novum necessario a giustificare la richiesta di revoca proposta, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale.

4.4 Confisca e perimetrazione cronologica della pericolosità

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07/05/2019) 26-06-2019, n. 28018

Conferma in parte decreto del 20/12/2018 della Corte d'Appello di Torino

6. Inammissibile risulta, per motivi parzialmente sovrapponibili a quelli sopra espressi in ordine alla posizione del A.N., il ricorso di F.R..

Deve osservarsi come le deduzioni sono rivolte, non avverso la applicata misura di sorveglianza speciale per tre anni fondata sulla accertata sussistenza della attuale pericolosità sociale "qualificata" D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 4, comma 1, lett. b) in ordine alla quale non vengono evidenziate censure onde confutarne la sussistenza, ma unicamente avverso la disposta confisca dei beni.

La Corte di merito ha in proposito fornito adeguata motivazione evidenziando la sussistenza della pericolosità sociale "qualificata" e la connessa corrispondente perimetrazione cronologica della acquisizione dei beni acquisizione al patrimonio della F., tra l'altro apprezzando la sproporzione tra detti beni ed i redditi della proposta; mentre, per i beni entrati precedentemente nel patrimonio del proposto A.N. ma fittiziamente intestati alla moglie F., logica risulta la motivazione della Corte nella parte in cui ha valutato che gli stessi rientravano nel già effettuato giudizio di pericolosità sociale del marito, in ordine alla cui sproporzione, anche con riferimento ai redditi della moglie, già era stato dato adeguatamente conto.

Priva di pregio risulta la critica, che in maniera contraddittoria ed illogica, da un lato contesta l'impossibilità di poter apprestare una efficace difesa in quanto non sarebbe stata nota la qualifica (se proposta o terza intestataria) della ricorrente, dall'altra deduce il ne bis in idem in ordine alla confisca di beni rientranti nella perimetrazione cronologica della precedente misura di prevenzione.

Deve innanzitutto essere premesso come tale questione, di difficile intelligibilità laddove evidenzia che il ricorrente non avrebbe potuto apprestare una adeguata difesa senza evidenziarne il motivo, non risulta essere stata prospettata nel giudizio di secondo grado (in cui era stata dedotta la preclusione ex art. 649 c.p., la perimetrazione cronologica del giudizio di pericolosità, l'indebita estensione del giudizio di pericolosità del marito e dei figli in capo alla incensurata ricorrente, pag. 22 decreto), in ordine alla quale la Corte territoriale ha fornito specifica risposta....

Ed invero, quanto alla ritenuta violazione del principio fissato dall'art. 649 c.p. del ne bis in idem, deve farsi rinvio a quanto sopra esposto circa la sua non applicabilità al caso di specie, non perchè, come sostenuto dal ricorrente la Corte avrebbe fondato la differenza del giudizio sulla distinta figura (proposta o intestataria), ma dando conto che, prima della informativa che enunciava gli accertamenti effettuati dalla DIA (proposta del 30 giugno 2009) non erano stati individuati i beni oggetto di confisca, beni che, per tale ragione, non erano stati sottoposti al vaglio del giudice della precedente misura di prevenzione.

Sotto tale profilo la censura risulta anche generica perchè non tiene conto della motivazione della Corte distrettuale in proposito, ipotizzando, per mezzo di una preclusa censura meramente perlustrativa, la possibilità che detti beni non fossero stati confiscati in quanto sarebbero stati assenti i relativi presupposti. Evenienza, quest'ultima smentita dalla Corte di merito che ha invece fatto espresso riferimento alla mancata conoscenza della esistenza dei prodotti finanziari, evidenziando lo specifico atto dal quale emergeva l'accertamento dei beni in capo alla ricorrente, ed a soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, motivazione che la ricorrente non contrasta.

Risulta poi indifferente, in ordine ai beni rientranti nella perimetrazione della valutata personale attuale pericolosità, sulla base di quale qualifica si subisca la confisca, senza in alcun modo riuscire a confutare il giudizio di sproporzione reddituale personale e dell'intero nucleo familiare e la ritenuta attuale pericolosità sociale della ricorrente qualificata ex art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit..

Attuale pericolosità sociale in ordine alla quale la Corte territoriale ha effettuato una attenta verifica facendo presente come, dall'esame della condotta per come emersa dal procedimento pervenuto a doppia conferma in ordine alla sua partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 emergesse un ruolo di co-protagonista della ricorrente nell'ambito del sodalizio criminoso attivo in Italia ed all'estero nelle operazioni transazionali svolte in via professionale e continuativa dal marito e dal figlio, tali da consentire all'intero nucleo familiare di poter vivere attraverso i proventi assicurati dal narcotraffico. Proventi accertati essere notevolmente al di sopra delle limitate lecite risorse, pur esistenti, ma appena sufficienti per assicurare il regime minimo di sopravvivenza dei propositi, compresa la F., la cui pericolosità risulta cronologicamente perimetrata al periodo prossimo e coevo ai fatti di cui al procedimento in ordine al quale era sopravvenuta conforme condanna.

E' stato logicamente affermato, in ordine alla rilevata sproporzione del reddito riconducibile all'intero nucleo familiare, come la latitanza di A.N. non avesse in alcun modo determinato la cessazione del lucroso narcotraffico all'origine delle ingenti somme di denaro, immobili e prodotti finanziari sottoposti a confisca.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27/06/2018) 08-01-2019, n. 544
Conferma decreto del 14/12/2017 della Corte di appello di Torino

Quanto... alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc'anzi enucleati dovranno - in conformità all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di cui si è poc'anzi dato conto (al punto 10.3) - essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. Dal momento che, secondo quanto autorevolmente affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, la necessità della correlazione temporale in parola "discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita" (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880), l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in

passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare.".

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08/03/2019) 21-05-2019, n. 22119

Conferma in parte decreto del 14/06/2018 della Corte d'Appello di Torino

2.2 Coerentemente con l'interesse pubblico perseguito volto ad impedire che i soggetti pericolosi possano reimpiegare nel circuito economico finanziario gli anomali accumuli di ricchezza di cui possono disporre grazie a qualunque attività illecita penalmente sanzionata, come l'evasione fiscale condotta in via sistematica ed abituale dall'odierno ricorrente, sia assoggettato a confisca di prevenzione non solo la provvista finanziaria che costituisce il provento diretto ed immediato dell'attività delittuosa, ma anche i profitti successivamente ottenuti attraverso il reinvestimento delle utilità illecitamente ottenute in attività imprenditoriali lecite, specie se, come avvenuto nel caso di specie, anche queste ultime sono state condotte e rese ancora più produttive con ulteriori violazioni della normativa, anche penale, in materia tributaria e fallimentare (cfr. Sez. 1, n. 53636 del 15/06/2017, Rv. 272167 secondo cui "il reinvestimento in attività commerciali dei proventi dell'evasione fiscale abituale determina una confusione tra attività lecite e illecite che la normativa in materia di misure di prevenzione intende evitare e che cresce nella successione dei periodi d'imposta).

Detta interpretazione, pacifica in giurisprudenza, è stata avallata dal legislatore con le modifiche introdotte dalle L. 17 ottobre 2017, n. 161 al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 1, che nel testo oggi vigente recita "In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale".

D'altra parte, anche la direttiva 2014/42/UE, datata 3 aprile 2014, relativa "al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea" ha accolto una nozione assai ampia di provento del reato che è esteso ad "ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile".

Il terzo motivo, relativo alla perimetrazione temporale della pericolosità del M., denuncia un vizio della motivazione che non può essere dedotto in questa sede, neanche sotto il profilo dell'apparenza o mancanza delle ragioni giustificative della decisione, dal momento che il Tribunale, prima (pag. 8 e seg.), e la Corte di appello, dopo (pag. 16 e seg.), hanno ampiamente indicato gli argomenti di natura logica in basi: ai quali l'inizio della pericolosità qualificata del M. è stata cronologicamente collocata alla fine dell'anno 2003, quindi in epoca precedente rispetto all'accertamento contenuto nella sentenza di condanna di primo grado.

5 Profili procedurali

5.1 Rispetto del termine per provvedere

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26/06/2019) 10-10-2019, n. 41735

Conferma decreto dell'08/11/2018 della Corte d'appello di Torino;

1. I ricorsi sono destituiti di fondamento in relazione a tutte le deduzioni mosse e devono, pertanto, essere disattesi.

2. Non coglie nel segno il primo motivo con il quale i ricorrenti hanno eccepito la nullità del decreto in quanto emesso in violazione della preclusione processuale derivante dalla perdita di efficacia del precedente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 6.

2.1. Giova premettere che il citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 6, dispone che "In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'art. 24, comma 2". Norma - quest'ultima - la quale

prescrive che "il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario", salvo proroga con decreto motivato del Tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte.

Come questa Sezione ha già avuto modo di precisare (Sez. 6, n. 52774 del 10/11/2016, M. e altro, Rv. 268437; Sez. 6, n. 27968 del 15/06/2016, Rv. 267200), con tale disposizione il legislatore ha introdotto un termine perentorio di durata del giudizio di secondo grado, che peraltro replica la medesima regola valevole per il primo grado, in relazione al quale l'art. 24, comma 2, del decreto prevede la perdita di efficacia del sequestro se il Tribunale "non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario". Si è dunque individuato il "tempo" entro cui deve svolgersi il procedimento di prevenzione patrimoniale, secondo una scansione funzionale a garantire "la speditezza dello stesso in uno con le necessarie garanzie del proposto" (così, la Relazione illustrativa al codice delle leggi antimafia).

Scansione temporale, assistita da una sanzione di inefficacia, che trova la sua giustificazione, da un lato, nel principio della ragionevole durata del procedimento e, inoltre, nell'esigenza di tutela effettiva dei diritti di proprietà e di iniziativa economica (in questo senso, Sez. 6, n. 27968 del 15/06/2016, C. Autodemolizioni); dall'altro lato, nella prospettiva di garantire il quadro degli interessi legati all'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati di proprietà e di iniziativa economica, che possono essere limitati rispettivamente nella prospettiva della funzione sociale (art. 42 Cost., comma 2) e a garanzia delle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41 Cost., comma 2), senza recare, tuttavia, un irragionevole pregiudizio alle persone che, a vario titolo, possono subire gli effetti negativi di un intervento in rem.

2.2. Tanto premesso quanto all'operatività ed alla ratio della causa di inefficacia sopravvenuta del titolo ablativo di prevenzione, ritiene nondimeno il Collegio che, una volta caducato il provvedimento ablativo per omesso rispetto del termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 6, non sussista alcuna preclusione processuale, nè alcun impedimento di natura sostanziale, alla sua rinnovazione all'esito di una nuova e diversa procedura applicativa.

Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, detto termine ha, invero, natura meramente endoprocedimentale e dispiega efficacia invalidante esclusivamente nell'ambito di "quella" procedura e non di quella che fosse avviata ex novo.

D'altra parte, non è revocabile in dubbio che la perdita di efficacia del provvedimento di confisca derivante dall'inosservanza del termine di natura perentoria - in quanto sanzione di natura squisitamente processuale che colpisce l'atto posto a base dell'ablazione - non vanifica i presupposti sostanziali della misura (qualifica soggettiva del proposto, pericolosità sociale, ecc.) che rimangono di per sé indifferenti alla vicenda processuale conclusasi con la caducazione del titolo reale.

2.3. Il principio di ragionevole durata del processo, nella specifica declinazione del procedimento di prevenzione, nonchè gli interessi costituzionalmente e convenzionalmente protetti del diritto di proprietà e di iniziativa economica sono stati salvaguardati dal legislatore mediante la (sola) sanzione endoprocedimentale della inefficacia sopravvenuta del sequestro e cioè della misura strumentale alla confisca, senza che ciò nondimeno impedisca la rinnovazione della misura mediante l'avvio di un nuovo procedimento di prevenzione, in considerazione delle esigenze di giustizia, di ordine pubblico, di sicurezza della collettività nonchè di libera concorrenza - anch'esse di rango costituzionale e convenzionale là dove attengono comunque alla tutela di diritti fondamentali della persona - a che siano assoggettati ad ablazione beni di sospetta origine illecita così "da contrastare in modo adeguato il fenomeno dell'accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della criminalità organizzata: fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il finanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato (C. Cost. sentenza n. 33 del 2018).

2.4. La situazione processuale conseguente alla caducazione della misura di prevenzione patrimoniale per omesso rispetto del termine perentorio si appalesa dunque in tutto assimilabile a quella della perdita di efficacia della misura cautelare per meri motivi formali. Può pertanto essere mutuato il consolidato principio di diritto in materia di procedimento incidentale de libertate, alla stregua del quale la misura (cautelare) è sempre reiterabile nei casi in cui la stessa sia divenuta inefficace per motivi di ordine esclusivamente formale atteso che l'ammissibilità, in tali casi, di una nuova ordinanza (custodiale) trova il suo fondamento nella più esatta e reale portata del principio generale del ne bis in idem, alla luce del quale la misura finisce per essere non reiterabile solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel

merito quegli stessi elementi che siano già stati ritenuti insussistenti o insufficienti, e non già quando tali elementi non siano stati mai valutati (Sez. 6, n. 3245 del 13/10/1999 - dep. 01/02/2000, Rv. 216627).

Il principio del ne bis in idem risulta difatti violato soltanto qualora il provvedimento applicativo sia stato annullato, in sede di riesame nel merito, con pronuncia non più soggetta a gravame che abbia escluso la sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento restrittivo; la reiterazione è, invece, possibile quando l'annullamento o la perdita di efficacia della misura sono dipesi da irregolarità formali che non involgono un giudizio sulla sussistenza delle condizioni normativamente richieste per l'emissione del provvedimento (Sez. 5, n. 29991 del 02/04/2003, A., Rv. 226369; Sez. 5, n. 35931 del 15/07/2010, Rv. 248417).

2.5. Va d'altronde rammentato come in passato le Sezioni Unite di questa Corte avessero già escluso l'esistenza di alcuna preclusione processuale alla instaurazione di una nuova procedura di sequestro e confisca sui medesimi beni già oggetto di un provvedimento di confisca - misura di prevenzione caducata per inosservanza del termine perentorio per la definizione del procedimento incidentale, trattandosi di annullamento per vizi formali inidoneo a determinare un giudicato in senso proprio (Sez. U, n. 36 del 13/12/2000 - dep. 07/02/2001, M., Rv. 217668; nella decisione si era chiarito come il requisito che la rinnovazione della confisca avvenga "in costanza di esecuzione di una misura di prevenzione personale" non abbia più alcuna ragion d'essere nell'attuale quadro normativo del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha reso autonome le misure di prevenzione patrimoniali da quelle personali).

2.6. Nè a tale opzione ermeneutica osta il principio del "giusto processo" presidiato dall'art. 111 della Carta Fondamentale e dall'art. 6 CEDU ed anche di recente riaffermato proprio dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 24 del 20/11/2018 - 24/01/2019, proprio in relazione al procedimento di prevenzione patrimoniale.

Non può invero non notarsi come il "giusto processo" non comporti di per sè alcuna preclusione alla rinnovazione della misura in caso di caducazione per inosservanza delle scansioni temporali previste per l'iter procedimentale - come appunto quella prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 6, potendo le "giuste" prerogative difensive trovare piena esplicazione nell'ambito della nuova procedura applicativa.

2.7. Conclusivamente, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale, nel caso in cui la misura di prevenzione patrimoniale abbia perso efficacia per omesso rispetto del termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 6, in assenza di una previsione espressa in tale senso, non opera alcuna preclusione sostanziale o processuale alla rinnovazione della confisca caducata, stante la natura endoprocessuale di siffatto termine e il carattere squisitamente processuale o formale del vizio.

3. Gli ulteriori rilievi sono inammissibili.

3.1. Come hanno avuto modo di affermare anche le Sezioni Unite di questa Corte, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dal L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2, (nonchè dallo stesso D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichè qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 9, (nonchè dall'art. 10, comma 2, dello stesso D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, R. e altri, Rv. 260246).

La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004; n. 106 del 2015), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale (Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, B. e altri, Rv. 257007).

3.2. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie non v'è materia per ritenere che il provvedimento impugnato sia affetto da alcuna violazione di legge, neanche sub specie della carenza assoluta di motivazione in punto di pericolosità sociale, dante luogo a violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3.

3.3. Contrariamente a quanto eccepito dalle difese, il Collegio piemontese ha attentamente motivato le ragioni della ritenuta pericolosità sociale di V.V. nell'arco temporale dal 1980 al 2008, indicando specifici elementi fattuali idonei a delineare la sua stabile dedizione a traffici delittuosi (reati associativi di stampo mafioso e finalizzati al narcotraffico, detenzione di armi, favoreggiamento del latitante C.S.) da cui egli abitualmente traeva provento.

3.4. Quanto alla eccepita mancanza di pericolosità sociale del V. nell'arco temporale dal 28 gennaio 1995 (data nella quale il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di prevenzione, revocò anticipatamente nei confronti del proposto la misura della sorveglianza speciale) sino al 2005 (allorquando il prevenuto fu catturato nell'ambito della cd. "Operazione nostromo", sulla base del provvedimento coercitivo emesso il 7 giugno 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria; procedimento poi conclusosi con la condanna del medesimo alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione), il Collegio distrettuale ha rilevato come la valutazione espressa circa l'intervenuto superamento della pericolosità sociale del V. in passato risulti ampiamente soverchiata dagli elementi sopravvenuti, emersi nel corso delle successive indagini e prima illustrati (v. pagine 12 - 17 del decreto impugnato).

3.5. Analoghe considerazioni valgono con riguardo agli ulteriori rilievi mossi dai ricorrenti, là dove il Giudice del gravame ha argomentato - con motivazione attenta, solidamente ancorata alle emergenze processuali e certamente non mancante - sia l'acquisto dei beni oggetto di aggressione nel periodo di conclamata pericolosità sociale del prevenuto, sia la riconducibilità dei medesimi in capo al V. nonostante la formale intestazione di alcuni di essi a terzi estranei, odierni ricorrenti, sia l'evidente sproporzione tra i capitali investiti per l'acquisto di tali beni ed i (modesti) redditi leciti del V. e del suo nucleo familiare.

In particolare, la Corte d'appello ha puntualmente illustrato le ragioni della ritenuta intestazione fittizia di ciascuno dei beni immobili sottoposti ad ablazione, segnatamente dell'alloggio e delle autorimesse ubicati a (OMISSIS) (formalmente intestati, rispettivamente, a C.A. e a D.M.E.), sia dei terreni con fabbricati siti in (OMISSIS) (intestati alla società C. Autodemolizioni s.r.l. e a V.V. e D.P.G.) (v. pagine 17 - 26 del decreto impugnato).

3.6. La decisione si appalesa altresì conforme al criterio della ragionevolezza temporale, là dove la Corte territoriale ha evidenziato la continuità, nel tempo, dell'attività delinquenziale del proposto e la collocazione dell'acquisto degli immobili confiscati in un arco temporale interessato da traffici criminosi di altissima redditività (v. pagine 17 - 26 del decreto impugnato).

4. Nè v'è materia per ritenere che il provvedimento in rassegna debba essere annullato alla luce del decusum della Corte costituzionale là dove, con la già sopra ricordata sentenza n. 24/2019, ha dichiarato illegittima l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, e di quelle patrimoniali del sequestro e della confisca, nei confronti delle persone, individuate dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a), (in cui è confluito L. n. 1423 del 1956, art. 1, n. 1), che "debbero ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi".

6 Impugnazioni

6.1 La violazione di legge

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08/03/2019) 21-05-2019, n. 22120

Conferma decreto del 10/05/2018 della Corte d'Appello di Torino

Ritiene la Corte che i ricorsi siano inammissibili.

1. Va ricordato, in premessa, che ai sensi del L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11 e L. n. 575 del 1965, art. 3-ter, comma 2 il cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali "è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore".

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla "mancanza assoluta" della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere "apparente" e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 2.

Non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Sez. U. n. 33451 del 29/5/2014, Rv. 260246).

Ciò posto, entrambi i ricorsi sono nel loro complesso inammissibili.

2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di M.A. e N.M., concernente la confisca della polizza assicurativa intestata a M.A., non deduce una violazione di legge neanche sotto il profilo dell'assenza della motivazione o della motivazione apparente ed è dunque, sotto questo profilo, inammissibile. La Corte torinese ha puntualmente risposto alla censure evidenziando che in ogni caso, anche a considerare provato il reinvestimento nella polizza assicurativa sottoscritta nel 2012 dello stesso capitale già investito nel 2005, si trattava pur sempre di una provvista di origine interamente illecita tenuto conto che il M. già dall'anno precedente aveva cominciato a commettere reati predatori sia pure da minorenne, condizione quest'ultima irrilevante ai fini del giudizio complessivo di perimetrazione temporale della pericolosità sociale, fermo restando il divieto normativo di applicare le misure di prevenzione ai soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età.

2.2 Con il secondo motivo la difesa ricorrente contesta il giudizio espresso dalla Corte di appello sull'attualità della pericolosità sociale di N.M. con argomentazioni in fatto tese a rivalutare il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito per proporre una lettura diversa. Si tratta, quindi, di una censura non ammessa nel giudizio di legittimità.

2.3 Anche il terzo e ultimo motivo, relativo alla confisca dell'autovettura di proprietà di N.M., si risolve nella deduzione di una questione di interpretazione della piattaforma probatoria. Anche l'evidenziato errore sulla data di consumazione di uno dei furti commessi dal N. non ha rilevanza decisiva dal momento che la valutazione sulla assoggettabilità a confisca del bene e, in particolare, sulla collocazione cronologica dell'acquisto nel periodo in cui era ancora attuale la pericolosità sociale è stata fondata anche su altri elementi fattuali di cui non è contestata la valenza dimostrativa ovvero le altre sentenze di condanna, sia precedenti sia successive, per reati predatori nonchè il carattere ingiustificato dell'accumulo patrimoniale in assenza di fonti di reddito lecito.

3. I motivi di ricorso della terza interessata N.C.M. possono essere esaminati congiuntamente in ragione del loro collegamento logico; essi, oltre che implicare valutazioni in fatto riservate al giudizio di merito, sono manifestamente infondati.

3.1 La Corte di appello non è incorsa nelle prospettate violazioni del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 e art. 26, comma 2 lett. a), ma, al contrario, nel disporre la confisca del furgone ha correttamente applicato la disciplina in tema di presunzioni e di intestazioni fittizie in favore di parenti e conviventi dei propositi.

Come si legge nel provvedimento impugnato, si è proceduto alla confisca proprio sull'accertamento del presupposto di fatto, ritenuto imprescindibile dalla difesa ricorrente, ovvero che il furgone, nonostante la formale intestazione a N.C.M., fosse stato acquistato con denaro di provenienza illecita riconducibile ai propositi, i quali, di conseguenza, ne avevano la disponibilità nei termini richiesti dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20 e segg.

L'accertamento di detto presupposto costituisce il risultato di un giudizio formulato senza vizi logici evidenti (valorizzando l'assenza di redditi leciti in capo all'intestataria, la abituale dedizione dei suoi familiari a reati con finalità di locupletazione, il rilevante valore del bene acquistato, il normale uso del denaro contante per i trasferimenti tra i familiari) e che ha anche tenuto conto di tutte le allegazioni difensive, valutate, singolarmente e nel complesso, inidonee a superare la presunzione relativa di intestazione fittizia: la permuta del furgone perchè avente ad oggetto un bene acquistato da un soggetto, quale la N., che non ha mai percepito redditi; i regali in denaro perchè provengono da familiari di cui è ignota la capacità reddituale; le dichiarazioni del venditore del veicolo perchè non contengono alcuna indicazione sulla provenienza del denaro materialmente consegnato dal formale acquirente.

Infine, nell'ottica dell'iter motivazionale seguito dalla Corte di appello la perimetrazione della pericolosità di M.A. fino all'anno 2011 non comporta automaticamente la legittimità della provenienza delle somme

impiegate per l'acquisto del camper nell'anno 2015, perchè, in disparte della protrazione della pericolosità di N.M., cui pure sono ricondotte le risorse finanziarie utilizzate per l'acquisto, anche oltre il 2015, il rilevante valore delle somme desinate all'acquisto (61.000,00) implica necessariamente un accumulo, protrattosi per più anni, di fondi necessariamente risalenti anche al periodo in cui il M. era pericoloso quale persona che viveva di proventi di attività delittuose.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22/05/2019) 08-08-2019, n. 35884
Annulla decreto del 20/12/2018 della Corte di Appello di Torino

1. Il ricorso è fondato unicamente con riferimento al secondo motivo di ricorso.

2. Infondato risulta il primo motivo che in realtà, pur formalmente censurando il provvedimento per violazione di legge quanto alla esistenza del presupposto della pericolosità attuale del proposto, deducendo l'apparenza della motivazione, si risolve unicamente in censure rivolte alla motivazione nella parte in cui ha dato conto della attuale pericolosità del R..

Deve ribadirsi che nel procedimento di prevenzione, secondo quanto prevedeva il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, R., Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, C., Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, P., Rv. 266365).

In tal senso depone, altresì, l'attuale art. 10, comma 3, D.Lgs. cit. che esplicitamente limita la possibilità di ricorrere per cassazione alla sola violazione di legge. Non è infatti consentito dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), consistendo il controllo del provvedimento nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, P., Rv. 247514).

Seppure il principio in ordine all'attuale pericolosità deve essere confrontato con gli esiti della decisione da parte della Corte EDU, D. T. c/Italia secondo cui presupposto necessario della misura deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata (Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, B., Rv. 272522), deve ritenersi che tale valutazione sia stata effettuata da parte della Corte di merito.

La Corte di appello di Torino, invero, oltre a richiamare tutti gli elementi già presi specificamente in esame dal primo giudice (reiterati e plurimi reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti anche in occasione di manifestazioni di protesta), ha evidenziato, con motivazione che non può certo ritenersi apparente, come la scelta ormai consolidata di plateale scontro, per ragioni politiche, con le forze dell'ordine presso centri sociali, centri di identificazione ed espulsione ed al di fuori delle regole democratiche, in uno con le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio, avevano fatto ritenere come il ricorrente non avesse in alcun modo inteso mutare atteggiamento. Motivazione logica e completa che, avendo anche apprezzato il recente coinvolgimento (2017) in fatti dello stesso tenore seguiti dall'applicazione di una misura cautelare in carcere e domiciliare, faceva ritenere attuale la pericolosità sociale.

Circostanza che rendeva irrilevante che il ricorrente, secondo quanto dedotto in quella sede, avesse trovato una stabile occupazione in Bologna; evenienza che, anche alla luce dei sempre saltuari lavori in precedenza svolti e del datato rapporto con la città emiliana, è stata ritenuta logicamente recessiva in quanto non idonea, per quanto verificatosi per il passato, a far venir meno i presupposti della misura di prevenzione.

3. Fondato risulta, invece, il secondo motivo con il quale si censura l'intervenuta condanna alle spese del procedimento nei confronti del R. alla luce del parziale accoglimento dell'appello.

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 2-quater, prevede che il giudice di appello possa condannare la parte privata che ha proposto l'impugnazione solo in caso di conferma; norma in linea con quanto in via generale disposto dall'art. 592 c.p.p., anche richiamata dal comma 4 di detta norma, a mente

della quale, nel caso in cui il giudice di appello modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato, non può essere pronunciata condanna alle spese processuali che invece consegue esclusivamente al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria di inammissibilità (Sez. 5, n. 40825 del 04/07/2017, S., Rv. 271426; Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, C., Rv. 242611; Sez. 6, n. 15 del 09/10/2008, dep. 2009, D., Rv. 242128).

Nè tale principio viene meno sol perchè nel dispositivo è stato affermato "conferma nel resto", evenienza che non fa venir meno l'oggettivo miglioramento della posizione del ricorrente attraverso l'intervenuta riduzione di un anno della complessiva durata della misura di prevenzione imposta con il decreto del Tribunale, ancorchè siano stati confermati i presupposti e, conseguentemente, la positiva valutazione in ordine alla attuale pericolosità sociale del proposto.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22/05/2019) 08-08-2019, n. 35885

Conferma decreto del 22/11/2018 della Corte d'Appello di Torino

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.

2. Inammissibile risulta il primo motivo che in realtà, pur formalmente censurando il provvedimento impugnato per violazione di legge quanto alla esistenza del presupposto della verifica della pericolosità attuale del proposto, tentando di introdurre la violazione di legge asseritamente connessa alla apparenza della motivazione, si risolve unicamente in censure rivolte alla motivazione della decisione in punto di attuale pericolosità del F..

2.1. Deve premettersi che nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). In tal senso depone l'attuale art. 10, comma 3, D.Lgs. cit. che esplicitamente limita la possibilità di ricorrere per cassazione alla sola violazione di legge.

Non è, quindi, consentito dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sicchè il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati (se necessario acquisiti ex officio dal giudice) ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Rv. 247514).

Seppure il principio in ordine all'attuale pericolosità deve essere confrontato con gli esiti della decisione da parte della Corte EDU, D. T. c/Italia secondo cui presupposto necessario della misura deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata (Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Rv. 272522), deve ritenersi che tale valutazione sia stata rettammente effettuata da parte della Corte di merito.

2.2. La Corte di appello di Torino, oltre a richiamare i precedenti del 1999 e del 2005 in materia di stupefacenti, ha evidenziato, con motivazione che non può certo ritenersi apparente, come la vicenda connessa alla perquisizione presso l'abitazione effettuata a carico del ricorrente che ha portato al sequestro, non solo della somma di Euro 44.850,00 e di grammi 3,7 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ma significativamente della sostanza da taglio (mannite), di tre bilancini di precisione e di una macchina per il confezionamento degli alimenti sotto vuoto, erano evenienze che hanno fatto complessivamente ritenere tale episodio, nonostante il lungo tempo trascorso, connesso ad altro risalente all'anno 2005. In tale occasione, invero, all'esito della perquisizione in casa del F., arrestato e condannato ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 11.600 di multa, furono sequestrati Euro 16.000 in contante, unitamente a sostanza da taglio, bilancini di precisione e grammi 19 di cocaina.

Tali specifici elementi hanno fatto ritenere, sulla base di motivazione logica e priva di lacune, come il trascorrere del lungo periodo di tempo non avesse in alcun modo inciso sulla dedizione all'attività di spaccio del ricorrente concludendo per la sussistenza dell'attuale pericolosità del F.; è stato così valorizzata la circostanza che il proposto non avesse in ventuno anni conseguito alcun reddito, risultando

invece sproporzionato l'impiego di risorse per acquisti di mezzi e immobili, stipule di mutui e locazioni, oltre al possesso dell'ingente somma di denaro in contante rinvenuta in sede di perquisizione.

Sotto questo profilo, contrariamente a quanto dedotto, la valorizzazione della non dimostrata provenienza lecita dell'ingente somma oggetto di confisca, non aveva inteso dimostrare ex se la pericolosità del ricorrente, quanto piuttosto, che detta somma - rinvenuta nel contesto sopra descritto - aveva comportato un complessivo esame e raccordo di tutti gli elementi unitariamente valorizzati al fine di attestare l'attuale pericolosità in capo al ricorrente.

2.3. Nessun aggiramento, quindi, vi è stato in ordine alla sussistenza del necessario presupposto dell'attuale pericolosità, avendo la Corte di merito fornito specifica risposta alla censura tesa a ricondurre alla moglie la titolarità della somma in questione, prospettando che i fatti registrati in occasione dell'operazione della Polizia di Stato del 19 aprile 2018 non avessero alcuna valenza ai fini dell'esistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1.

Significativa risulta in proposito l'analisi dettagliata delle stesse allegazioni del ricorrente che ha fatto escludere che tale somma (anche a cagione della presenza di una banconota da cinquanta Euro falsa) potesse ritenersi corrispondente a quella che la moglie aveva ricevuto per la vendita, avvenuta anni prima, della casa di proprietà nel paese d'origine: sia perchè la donna disponeva di un proprio conto che, quindi, non spiegava per quale motivo lo stesso non fosse stato utilizzato per depositare la rilevante somma di denaro, sia perchè il prelievo dal conto ove si assume sia stato corrisposto il prezzo dell'abitazione era avvenuto due anni prima rispetto al rinvenimento del denaro nell'abitazione, per di più in epoca precedente al matrimonio ed alla stessa convivenza tra il ricorrente e la moglie.

Elementi complessivamente considerati che, in uno alla circostanza che la moglie non fosse in Italia al momento della perquisizione e che avesse partecipato all'asta pubblica per l'acquisto della casa coniugale (casa del F. nel frattempo sottoposta alla procedura esecutiva), rilasciando un assegno circolare al delegato della procedura esecutiva emesso dalla Banca Intesa San Paolo di (OMISSIS), rendeva evidente che la donna possedesse un autonomo conto corrente e, conseguentemente, non vi fosse spiegazione plausibile che giustificasse la detenzione di un simile quantitativo di denaro in contante presso l'abitazione del marito.

La presenza di una banconota di cinquanta Euro falsa, inoltre, mal si conciliava con la provenienza del denaro da un istituto di credito, così razionalmente escludendosi la possibilità che quei soldi provenissero dalla vendita, ormai remota, dell'immobile e che, soprattutto, appartenessero alla moglie.

Priva di pregio risulta il tentativo del ricorrente di arginare l'articolata motivazione della Corte di merito quanto a sproporzione economica sulla base di riferite provenienze da evasione fiscale delle disponibilità finanziarie di cui era stato dato debito conto, in considerazione di giurisprudenza pacifica di questa Corte a mente della quale, in tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto (Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, C. e altri, Rv. 271221).

Egualmente irrilevante risulta quanto dal ricorrente dedotto in ordine agli esiti del sequestro penale annullato da parte del Tribunale del riesame che avrebbe ritenuto la somma con pertinente rispetto al delitto contestato, ciò per l'autonomia assegnata al giudice della prevenzione che può utilizzare elementi tratti dai procedimenti penali, dovendo dare unicamente conto delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici dell'attuale pericolosità del proposto (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, C., Rv. 256819; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, P., Rv. 254417).

Completa e logica, in proposito, risulta la motivazione della Corte di merito che ha rilevato come neppure il ricorrente avesse in alcun modo messo in discussione la sussistenza dei gravi indizi, quanto, più sommessamente, la circostanza che si trattasse dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, in considerazione del fatto che l'annullamento era avvenuto per l'assenza di motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialità con riferimento alla dimostrazione che il denaro fosse provento dell'attività di detenzione di sostanza stupefacente per cui erano in corso le indagini, ma giammai sostenendosi che il denaro fosse di legittima provenienza, evenienza valorizzata per la confisca di prevenzione.

3. Non consentito ed aspecifico risulta il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente censura la ritenuta carenza di interesse in ordine al secondo motivo di gravame in considerazione della finalità della

censura non tanto rivolta a provare che la somma appartenesse a terzi, quanto che la stessa fosse di origine lecita.

Quanto alla censura che attiene ai vizi di motivazione se ne rileva la inammissibilità per quanto sopra enunciato in ordine ai limiti del ricorso per cassazione avente ad oggetto le misure di prevenzione, mentre con riferimento alla ritenuta erronea carenza di interesse deve osservarsi che la Corte distrettuale ha sì richiamato la giurisprudenza a mente della quale vi è carenza di interesse in ipotesi in cui si contesti la sussistenza dei presupposti allorché il bene è intestato a terzi, ma ha anche esplicitato quali erano i plurimi elementi (cui sopra si è fatto cenno) che escludevano la terzietà del denaro (in realtà del ricorrente) e la conseguente rilevata sproporzione tra la somma sequestrata ed i redditi dichiarati.

Ciò posto il motivo di ricorso, oltre a dilungarsi in ordine al dedotto equivoco in cui sarebbe incorso il Giudice di merito nel proposto motivo di gravame, non prospetta nessuna censura in ordine alla motivazione completa e logica che si è sopra richiamata in ordine alla evidenziata sproporzione; discrasia tra reddito dichiarato e consistenza mobiliare ed immobiliare analizzata che il ricorrente ha inteso contestare, da una parte facendo riferimento al provento della vendita della abitazione della moglie, evenienza adeguatamente smentita, e dall'altra attraverso il generico riferimento all'evasione fiscale, circostanza irrilevante tenuto conto che, a mente dello stesso D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24, comma 1, secondo periodo, sostituito dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, art. 5, comma 8, lett. a), norma *ratione temporis* applicabile, il proposto non può giustificare la sproporzione adducendo che il denaro utilizzato per acquistare i beni sia provento o reimpiego della evasione fiscale, norma che codifica la giurisprudenza cui sopra è cenno.

4. Deve, infine, rilevarsi che la Corte costituzionale, in epoca successiva al decreto della Corte di appello, con sentenza n. 24 del 2019 (tra le altre statuizioni che hanno interessato la decisione) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, comma 1, lett. c), nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo 2^a di detto D.Lgs. si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lett. a), nonché dell'art. 16 del D.Lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lett. a), cit., così escludendo dal novero dei presupposti fondanti le misure di prevenzione personali e patrimoniali la categoria di "coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi"; sentenza sopravvenuta al decreto in questa sede impugnato.

La Corte delle leggi ha ritenuto che rispetto a tale presupposto fosse carente il requisito della necessaria tassatività della disposizione, in ordine alla quale, ha ritenuto, non si fosse neppure pervenuti ad una unitaria e consolidata interpretazione da parte di questa Corte, pur dandosi atto di un continuo sforzo di adeguamento alla legislazione e giurisprudenza convenzionale (sentenza T. della CEDU).

Il contenuto delle norme in esame è stato, allora, giudicato incapace di soddisfare le esigenze di precisione imposte dall'art. 13 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, e dall'art. 2 del prot. n. 4 della CEDU. Deve, allora, osservarsi che i Giudici di merito hanno effettuato indistinto riferimento alla pericolosità sociale generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. cit., senza effettuare ulteriori specificazioni in proposito (pag. 1 decreto della Corte di appello).

Il decreto, quindi, richiama le categorie di pericolosità che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), cit., consentono l'applicazione delle misure di prevenzione sia nei confronti di "coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi" (lett. a), sia di "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (lett. b).

Ciò premesso si osserva che l'intervenuta decisione del Giudice delle leggi non comporta necessariamente l'annullamento della decisione nell'ipotesi in cui la motivazione del provvedimento impugnato consente di ritenere comunque sussistere il solo parametro residuo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), cit., se del caso anche facendo riferimento al contenuto del decreto di primo grado; evenienza chiaramente ricorrente nel caso sottoposto a scrutinio.

Ed invero, la decisione si presenta chiara nel ritenere come il ricorrente sia stato qualificato, a prescindere dalla cumulativa previsione dichiarata incostituzionale, come soggetto che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che abitualmente viva, anche parzialmente, con i proventi di attività delittuose (lett. b).

Ciò risulta adeguatamente motivato allorchè la Corte di merito, anche richiamando parzialmente la decisione di primo grado, ha osservato come la ritenuta pericolosità fosse direttamente connessa alla attività di cessione illecita di stupefacenti, situazione identica a quella già accertata in passato che, unitamente alla valutata sproporzione economica riscontrata per mezzo della analisi delle entrate e delle spese non in linea rispetto alla totale assenza di reddito del ricorrente, ha fatto ritenere sussistente un inequivoco giudizio in linea con il presupposto di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), richiamato dall'art. 4, comma 1, lett. c), cit.

6.2 Oggetto della valutazione

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07/05/2019) 26-06-2019, n. 28018

Conferma in parte decreto del 20/12/2018 della Corte di appello di Torino

2. In termini generali deve premettersi che nel procedimento di prevenzione, secondo il precedente disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2, e conformemente all'attuale disciplina prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).

Questa Corte ha specificato che "la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sicchè il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati (se necessario acquisiti ex officio dal giudice) ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge, sub specie di motivazione apparente (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Rv. 247514).

Il suddetto regime ha superato anche il vaglio della Consulta che, con sent. n. 106 del 2015, ha riconosciuto le profonde differenze tra le due sedi, penale e di prevenzione, essendo la prima ricollegata ad un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, mentre la seconda è riferita ad una complessiva notazione di pericolosità, enucleata da condotte che non necessariamente rivestono carattere penale.

Detto principio deve essere confrontato con gli esiti della decisione da parte della Corte EDU, rispetto alla disciplina della legge in ordine alle misura patrimoniali, la cui autonoma applicazione, non fa venir meno la necessità che il giudice della misura ablativa provveda a motivare dettagliatamente, ancorandola a parametri certi al fine della sussistenza dei presupposti della sua applicazione.

Il preliminare giudizio incidentale di pericolosità generica, presupposto necessario della misura anche nel caso di applicazione disgiunta, deve quindi essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata a seguito della sentenza CEDU D. T. c. Italia (Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Rv. 272522).

6.3 Il giudicato in materia di prevenzione

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07/05/2019) 26-06-2019, n. 28018

Conferma in parte decreto del 20/12/2018 della Corte di appello di Torino

Il ricorso di A.N. è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.

In ordine al primo motivo per mezzo del quale si deduce la violazione dell'art. 649 c.p.p. censurandosi la confisca di beni entrati nel patrimonio del preposto nel periodo (precedente al 2009) già oggetto di differente misura di prevenzione personale e patrimoniale se ne rileva la manifesta infondatezza, anche in

considerazione della corretta risposta fornita dalla Corte di merito a identica censura operata in quella sede.

Deve premettersi che la Corte di appello ha revocata la misura personale nei confronti di A.N. in quanto, già destinatario di altro decreto applicativo emesso in data 15 febbraio 2011, non aveva terminato di eseguire detta misura, valutazione in ordine alla attuale pericolosità se del caso apprezzabile ai fini della verifica circa la sua persistenza, "a pene espiate" conformemente ai principi della di cui alla sentenza n. 291 del 2013 della Corte Costituzionale.

A prescindere dalla assoluta genericità della censura del ricorrente che non consente di comprendere a quali beni si riferisce la dedotta violazione di legge, deve rilevarsi che in materia di misure prevenzione, l'intangibilità del giudicato opera "rebus sic stantibus" e non impedisce nè l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, nè la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle considerate nella precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata ovvero una misura più grave di quella già inflitta (Sez. 5, n. 16019 del 23/02/2015, Rv. 263269).

La Corte di merito ha evidenziato, seppure in occasione della valutazione degli elementi posti a base della confisca operata nei confronti della moglie F.R. a cui specificamente rinvia nella analisi della posizione di A.N., che erano sopraggiunti nuovi elementi da cui desumere sia la esistenza di tali beni, di cui in precedenza non si aveva notizia, sia la riconducibilità degli stessi a reati collegati al traffico di sostanze stupefacenti, la cui acquisizione era cronologicamente riferibile al periodo corrispondente alla apprezzata pericolosità di cui vi era stata fornita debita enunciazione nella precedente misura di prevenzione.

Motivazione, quella in sintesi enunciata, che spiega adeguatamente per quale motivo non sussistesse nessuna preclusione ex art. 649 c.p.p., che nel caso di specie non era applicabile proprio a cagione della emersione di nuovi elementi in precedenza non esaminati.